

DDL 1582

EMENDAMENTI

ARTT. 1 - 3

(vol. I)

BOZZA NON CORRETTA

3 AGOSTO 2014

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari»;

impegna il Governo,
ai fini del rafforzamento della trasparenza amministrativa nel settore delle concessioni autostradali,
ad avviare entro il 31 dicembre 2014 le procedure delle gare per l'assegnazione delle concessioni
autostradali scadute entro il 31 luglio 2014, ed entro il 30 giugno 2015 per le concessioni in
scadenza entro il 30 giugno 2017.

Malan



G/1582/1/1

Ordine del Giorno da presentare presso la Commissione affari costituzionali

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1582, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari,

premessi che:

nel corso della prima lettura la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ha affrontato, relativamente a una proposta emendativa del relatore, la problematica dei compiti e dell'assetto del Corpo forestale dello Stato, rinviandola tuttavia ad altra sede di discussione;

la materia riveste un'importanza fondamentale ed è stata affrontata anche da parte della Commissione agricoltura del Senato nell'espressione del parere sui profili di competenza del decreto-legge;

rilevata la necessità di un'attenta riflessione sui temi del riordino delle funzioni di polizia, di tutela dell'ambiente e del territorio e della riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato;

sottolineata l'esigenza di una valorizzazione delle specificità e dei compiti svolti dal Corpo forestale dello Stato,

impegna il Governo:

(G/1582/2/1) /

a un costante confronto con le competenti sedi parlamentari in materia di vigilanza dell'ambiente e del territorio al fine di individuare soluzioni condivise che conservino l'unitarietà di azione a livello nazionale, valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal Corpo forestale dello Stato.

SEN. RUTA (Rum Rr)

SEN. FORCELLI
RUSSO ~~Forcellini~~

SEN. GOETTI

SEN. VALENTINI

SEN. CANDIANI

SEN. ALBANO

SEN. DI MACCHIO

SEN. PIGNEDOLI

SEN. PANIJA

SEN. FASIOLO

SEN. E. FERRARA

SEN. SAGGESE

SEN. DALLA TOR

SEN. GAU

SEN. BERTUZZI

Ricchiomi

PADVA

TARQUINIO

(Handwritten signatures and initials)

folli
Melli

Carsoni
Garvello

Zib. Filiberti

(Handwritten signature)

lame

Genaro

Aggese

(Handwritten signature)

Gatti - Neri Giopy

W. Bertuzzi

Anna Rita

(Handwritten signature)

Tarquinio 3

PUPPANO *Puppano*

SCAWA *Scalio*

VACCARI *Vaccari*

ALSO *Colso*

PERZOPANO *Perzopano*

DE PIN

IDEM

CONTE FRANCO

MANASSERO

G/1582/2/1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

Ordine del giorno

Il Senato,

premesso che:

l'istituto dell'apprendistato ha origini storiche antichissime e generalmente ricondotte alla relazione tra maestro e allievo, la cui disciplina trovava una prima compiuta forma nell'ambito degli statuti delle Corporazioni medievali. In tale contesto, l'allievo imparava l'arte o il mestiere; senza ricevere in cambio alcun compenso se non l'insegnamento necessario a fargli conseguire la qualificazione professionale utile per il libero svolgimento dell'arte o del mestiere per il quale l'insegnamento veniva ripartito;

l'attitudine formativa non ha mai abbandonato il contratto di apprendistato nelle molteplici modifiche legislative che si sono succedute nel tempo, dove, sia pure con caratteristiche diverse derivanti dalle diverse contingenze storico-economiche, è sempre presente l'obiettivo del legislatore di favorire l'accesso alle «nuove leve» ad una occupazione qualificata;

la fattispecie contrattuale dell'apprendistato è stata disciplinata per la prima volta nel dettaglio, dalla legge 19 gennaio 1955 n. 25, che rispondeva alla esigenza di tradurre in un sistema più consono ai tempi il precetto costituzionale contenuto nell'articolo 35 della Costituzione. Una prima modifica dell'istituto fu fatta con la legge 24 giugno 1997, n. 196 (cosiddetto Pacchetto Treu), il cui obiettivo era quello di valorizzare le finalità formative dell'istituto in armonia con quanto previsto negli altri Paesi europei (Francia e Germania in particolare);

le problematiche del contratto di apprendistato sono state successivamente affrontate dal «Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia», dell'ottobre del 2001, e quindi nel decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (cosiddetta Riforma Biagi), di attuazione della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30. In esso, l'istituto dell'apprendistato è stato diversificato in tre nuove tipologie di rapporti lavorativi con finalità formative, modulati in base ai soggetti a cui si rivolgevano, alla durata e alle finalità formative;

l'evoluzione normativa della materia si è avuta con l'emanazione del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recante testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

considerato che:

molte disposizioni volte a favorire il contratto di apprendistato, dunque, sono previste dal decreto legislativo n. 167 del 2011 e, una novità rispetto alla tradizionale funzione dell'apprendistato, è costituita dalla formazione di giovani lavoratori non ancora qualificati, rappresentata dall'articolo 7, comma 4, del citato decreto, ai sensi del quale è possibile assumere in apprendistato anche i lavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, in deroga ai limiti di accesso all'istituto sulla base dell'età anagrafica;

il decreto legislativo n. 167 del 2011, inoltre, estende il contratto di apprendistato alle pubbliche amministrazioni ma, si è ancora in attesa di un regolamento di attuazione;

tenuto conto che:

(/.)

il 3 luglio scorso, nel *question time* tenutosi al Senato sulle politiche attive del lavoro e sulla disciplina e il finanziamento degli ammortizzatori sociali al Ministro Poletti sono stati sottoposti, dallo scrivente, dei quesiti in merito all'avvicinamento dei giovani al mercato del lavoro, ricordando l'importanza del contratto di apprendistato, che permette il dialogo virtuoso tra sistemi formativi del mondo del lavoro e introduce una nuova visione del lavoro incentrata sulla persona e sulle sue competenze specifiche. In quella sede lo scrivente ebbe modo di ricordare che le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno per l'apprendistato un sistema duale di alternanza lavoro-scuola professionale d'obbligo pubblica molto ben funzionante;

considerato infine che:

l'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo n. 167 del 2011, prevede l'estensione al pubblico impiego di due tipologie di apprendistato: l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato di alta formazione e di ricerca, entrambi rivolti ai giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attivarsi per valorizzare e sviluppare il sistema duale, citato nelle premesse, anche a livello nazionale;

ad attivarsi, inoltre, al fine di sollecitare l'emanazione del decreto attuativo di cui all'articolo 7, comma 8, di tale decreto legislativo.

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, FRAVEZZI

Berger, Zeller, Palermo, Panizza, Fravizzi

G 11582/3/1

Ordine del Giorno

Il Senato, in sede di discussione dell'AS 1582

le disposizioni recate dal decreto-legge in materia di lavoro pubblico si distinguono per l'esclusione del sindacato da tutti gli interventi previsti, rivelando l'obiettivo di ridimensionare e attaccare il ruolo del sindacato;

tali misure sembrano voler andare nella direzione della ri-pubblicizzazione del lavoro nel settore del pubblico impiego, contro la privatizzazione di tali rapporti di lavoro, stabilita dal D.Lgs. n. 29 del 1993,

sui punti più difficili gli emendamenti hanno restituito solo in parte al sindacato la sua funzione prevedendo, per esempio, che i criteri per regolare la mobilità obbligatoria siano adottati con decreto, sentiti i sindacati, così come per il demansionamento, in sede di contrattazione collettiva, possono essere stabiliti criteri generali con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

nulla invece è stato fatto sul fronte delle prerogative sindacali, mantenendo la riduzione dei permessi sindacali, delle aspettative e dei permessi, limitandosi a inserire il principio dell'utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali, con invarianza di spesa;

nel complesso rimane al fondo degli interventi del decreto-legge l'idea che i sindacati siano considerati organizzazioni non necessarie nelle riforme del lavoro pubblico.

Impegna il Governo

a consultare e a coinvolgere le organizzazioni sindacali in tutti gli interventi, anche di tipo regolamentare o normativo, che verranno adottati in base alle disposizioni del decreto-legge in materia di pubblico impiego e organizzazione della pubblica amministrazione.

De Petris



G/1582/w/1

(G/1582/5/1)

Il Senato, in sede di discussione dell'AS 1582

Premesso che:

- La legge 20 maggio 1985, n. 207, recante «Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali», ha risolto una situazione ambigua che vedeva molti lavoratori prestare la propria opera per le allora denominate unità sanitarie locali (USL), senza un inquadramento consono all'attività svolta. Si tratta di lavoratori con cosiddetto «contratto a convenzione», cioè quel personale non di ruolo delle allora USL, che svolgevano attività continuativa e subordinata senza tuttavia godere delle garanzie previdenziali proprie dei lavoratori con contratto per rapporto di lavoro subordinato. La legge in questione ha così sanato, regolarizzandole, una serie di posizioni fino a quel momento ambigue in ordine al rapporto tra le allora USL e il personale;
- Con tale regolarizzazione tutto il personale di tecnici e laureati (psicologi, psichiatri, chimici, periti chimici, geometri, periti elettronici, periti agrari, maestre ortofoniche-ortofreniche, tecnici della riabilitazione, medici igienisti) ha contribuito a formare quell'ossatura dei servizi delle aziende sanitarie locali (ASL) più «innovativi» rispetto a quella che era fino ad allora la sola sanità «ospedaliera» precedente;
- Nell'applicazione delle norme, tuttavia, si sono verificate situazioni disomogenee su tutto il territorio nazionale che hanno visto coinvolti un gran numero di enti e di giurisdizioni, determinando condizioni di palese ingiustizia e disparità di trattamento, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione;
- Per un numero rilevante di lavoratori che operavano come dipendenti, regolamentati dai cosiddetti contratti a convenzione, si procedeva da un lato a un giusto inquadramento, mentre dall'altro lato non si garantiva il riconoscimento degli anni pregressi ai fini pensionistici;
- Al personale che aveva lavorato fino al 1985 come personale di ruolo dipendente e che è stato assunto e inquadrato nei ruoli, non sono stati riconosciuti i diritti in ordine all'anzianità, anche se in alcuni casi documentati: le USL trattenevano, come sostituti d'imposta, quote di contribuzione, che in molti casi si è constatato non essere state mai versate ad alcun ente previdenziale;
- Il problema, nel corso degli anni, è stato risolto in modo diverso da caso a caso. In alcune USL vi è stato un immediato riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato (ancorché coperto dal contratto a convenzione); in altre tale riconoscimento è stato rifiutato;
- Da qui un ampio contenzioso, con taluni casi in cui la magistratura ha dato ragione al lavoratore ed altri in cui, al contrario, al lavoratore è stata disconosciuta la qualifica di dipendente per il periodo anteriore alla entrata in vigore della legge n. 207 del 1985;
- La situazione ha avuto ulteriori aspetti paradossali: molti lavoratori si sono visti respingere sia dal tribunale amministrativo regionale che dal Consiglio di Stato (all'epoca era competente il giudice amministrativo) la richiesta di riconoscimento di lavoro subordinato;
- Nello stesso periodo l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) chiedeva e otteneva vari decreti ingiuntivi, ognuno di importo consistente, contro le USL (e poi contro le ASL) sostenendo che il rapporto a convenzione in realtà mascherava un rapporto di lavoro subordinato, con la conseguenza che l'ente era tenuto a pagare i relativi contributi. In tutti questi casi le USL facevano opposizione davanti al giudice competente (giudice del lavoro), che decideva in favore dei lavoratori;

(-/.)

- Dunque, le stesse persone venivano considerate come lavoratori autonomi dal giudice amministrativo in ordine al loro diritto di vedersi riconoscere l'anzianità di servizio e venivano invece considerate lavoratori dipendenti dal giudice del lavoro in ordine all'obbligo della USL di pagarne i relativi contributi;
- Infine, quando la competenza, in ordine all'inquadramento, è passata al giudice del lavoro, vi sono stati casi di personale che non avendo mai presentato ricorso al giudice amministrativo ricorreva al giudice del lavoro vedendosi, in questo caso, riconoscere il rapporto di subordinazione;
- Tale situazione determina una disparità di trattamento tra lavoratori, in quanto una serie di cittadini che hanno prestato il loro lavoro con contratti a convenzione, ma in realtà avendo un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, poi riconosciuto, hanno trattamenti disuguali e differenti rispetto ad altri cittadini, nella medesima situazione, a cui la qualifica non è stata riconosciuta né da parte della USL per cui lavoravano, né da parte dei magistrati cui hanno fatto ricorso. Inoltre, come già rilevato, molti lavoratori non si sono visti riconoscere il rapporto subordinato dal giudice amministrativo, ma sono stati riconosciuti quali dipendenti dal giudice del lavoro ai soli fini contributivi e le sentenze passate in giudicato del giudice amministrativo impediscono loro di farsi riconoscere i diritti acclarati dal giudice del lavoro.

Impegna il Governo:

- A provvedere quanto prima a sanare il vulnus determinato da una situazione rispetto alla quale a parità di prestazione lavorativa, pur in presenza di contratti diversi, corrispondono trattamenti diversi per le stesse categorie di lavoratori;
- Ad intervenire normativamente al fine di riconoscere i periodi di attività lavorativa presso le ASL ai lavoratori convenzionati al solo fine di maturare gli anni necessari per andare in pensione senza che tali anni siano computati per determinare l'importo della pensione ovvero;
 - o alla possibilità di riscatto di tali periodi di lavoro riconosciuti;
 - o consentire ai lavoratori che siano già in pensione di vedersi riconosciuti gli anni del rapporto a convenzione anche ai fini pensionistici economici, col riconoscimento della possibilità di riscatto;
 - o regolamentare alcuni rari casi nei quali il lavoratore a convenzione avendo già spontaneamente provveduto a corrispondere quanto dovuto ai fini contributivi, riconoscendo tali contribuzioni ai fini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico;
 - o infine, per i lavoratori che chiedono il riscatto, trovandosi ancora in attività o già in quiescenza, prevedere l'applicazione delle norme previgenti alla riforma previdenziale di cui alla cosiddetta «legge Fornero», relativamente al raggiungimento dei requisiti per l'accesso e la decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità oppure all'applicazione del metodo retributivo ove ne ricorrano le condizioni determinate dai nuovi conteggi.

Petraglia De Petris

Petraglia

9/1582/5/1)

La 1° Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene numerosi interventi in materia di semplificazione nel settore pubblico, quali la pubblica amministrazione e il settore della giustizia (principalmente civile, amministrativa e tributaria) e in settori ad esso riconducibili (enti controllati, contratti pubblici ed eventi sottoposti a poteri di intervento pubblicistici);

la semplificazione è un fattore decisivo per la competitività del Paese, ma soprattutto per l'effettività dei diritti dei cittadini, per la fruibilità dei servizi e delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei cittadini italiani, dei cittadini comunitari ed extracomunitari;

per passare da una semplificazione annunciata ad una semplificazione effettivamente percepita e rilevata dai cittadini, occorrerebbe anche intervenire in altri ambiti con cui i cittadini sono costretti a confrontarsi quotidianamente;

considerato che:

nei Paesi confinanti con l'Italia sono in vigore abbonamenti autostradali valevoli su tutte le tratte nazionali, come ad esempio l'Eurovignette svizzero, danese, svedese e del Benelux, che di fatto costituisce una sorta di contrassegno prepagato;

tale metodo permette di accedere in autostrada ogni qualvolta si voglia senza l'utilizzo di barriere per l'esazione del pedaggio;

al fine di perseguire una reale semplificazione per i cittadini, in particolare per i pendolari, sarebbe auspicabile l'introduzione di abbonamenti autostradali su scala nazionale, in modo da permettere l'utilizzo delle autostrade da parte di un numero maggiore di utenti e decongestionare il traffico sulla rete stradale ordinaria, nonché da abbattere i costi per l'utente;

inoltre, nel nostro Paese l'esazione dei pedaggi è sempre più demandata a stazioni ad elevata automazione o alle barriere Telepass e Viacard senza la presenza di operatori, per cui l'impatto di tale nuovo sistema di abbonamento sotto il profilo occupazionale sarebbe quasi nullo se non minimo;

impegna il Governo:


a predisporre, sentite l'Anas e le società concessionarie, un abbonamento autostradale annuale, su scala nazionale, comprendente libero transito su tutte le tratte autostradali, tangenziali e i grandi raccordi;

ad organizzare tale abbonamento prevedendo una tariffazione non correlata alla frequenza dei passaggi ed ai chilometri di percorrenza, ma differenziata in base alle attuali categorie di classi di pedaggio;

a permettere l'acquisto dell'abbonamento in tutte le stazioni di servizio, punti vendita di beni di monopolio e negli uffici doganali;

ad eliminare, conseguentemente, ogni altra forma di pedaggio di transito veicolare.

SCIBONA



9/1582/6 M

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

considerato che:

il provvedimento in esame, pur contenendo misure di razionalizzazione della spesa pubblica, non affronta il tema delle cosiddette "auto blu";

appare fondamentale proseguire l'opera intrapresa con il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 che, all'articolo 15, ha previsto una ulteriore riduzione di spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi dal 50 al 30 per cento;

alla luce di questo processo si ritiene particolarmente inadeguata la sanzione prevista per le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011,

impegna il Governo:

ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture già previste per *spending review*, a diminuire dal 50 al 30% il limite di spesa previsto ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 per le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Am

G/1582/7/1

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premettendo che:

il decreto in oggetto reca numerose misure volte a semplificare le procedure amministrative;

considerato che:

l'articolo 65 del Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, demanda ad un decreto ministeriale il compito di regolamentare, tra le altre cose, la disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica;

l'articolo 28 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (contenente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171) elenca le autorità competenti al rilascio delle diverse patenti nautiche. Nel dettaglio, si riconosce alle capitanerie di porto il compito di rilasciare: le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa; le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa e le patenti nautiche che abilitano al comando di navi da diporto. Lo stesso articolo riconosce invece agli uffici circondariali marittimi il compito di rilasciare esclusivamente le prime due tipologie di patenti, ad esclusione, quindi, della terza, ovvero di quelle che abilitano al comando di navi da diporto e agli uffici della motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale il compito di rilasciare solamente la prima categoria, ovvero le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa;

l'articolo 29 del regolamento di cui al medesimo decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 disciplina, invece, la composizione delle commissioni d'esame sancendo che: in caso di conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione entro dodici miglia dalla costa, suddetto esame venga conseguito dinanzi ad un esaminatore nominato dal capo del circondario marittimo; in caso di conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione senza alcun limite dalla costa, suddetto esame venga sostenuto dinanzi ad una commissione nominata dal capo del circondariato marittimo e, infine, in caso di conseguimento di una patente valida per il comando delle navi da diporto, la commissione venga nominata dal capo del compartimento marittimo;

le motorizzazioni, provvedendo già annualmente al rilascio di un elevato numero di patenti nautiche, risulterebbero tecnicamente pronte ad adempiere al ruolo di unico organo autorizzato a rilasciare suddette patenti;

l'unificazione di cui in parola consentirebbe di inserire tutte le patenti nautiche nell'archivio delle patenti di guida già esistenti senza creare ulteriori banche dati che prevedrebbero costi molto significativi;

la motorizzazione, poiché organizzata su base provinciale, è presente in maniera capillare su tutto il territorio nazionale riuscendo, dunque, a garantire un servizio uniforme e diffuso;

impegna il Governo:

a procedere ad una razionalizzazione della normativa relativa alle procedure di rilascio e di rinnovo delle diverse tipologie di patenti nautiche riconoscendo ai soli uffici della motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale la potestà di rilasciare le patenti nautiche e al capo del compartimento marittimo il compito di nominare le commissioni d'esame, composte secondo i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 29 del Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Cr

G/1582/8/1

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

il decreto-legge in esame reca numerose disposizioni finalizzate alla semplificazione e alla trasparenza nonché alla modifica dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, anche con l'obiettivo di una razionalizzazione dell'allocazione delle risorse e delle spese;

considerato che:

in ordine al comparto degli enti territoriali appare opportuno un decisivo intervento in ordine alle sedi di rappresentanza delle regioni all'estero;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, finalizzate alla soppressione delle sedi di rappresentanza delle regioni all'estero o, comunque, alla riduzione dei trasferimenti erariali in favore delle regioni per una somma corrispondente alle spese per esse sostenute, al contempo disponendo l'adeguamento, compatibilmente con i loro ordinamenti, da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Crmi

G/1582/9/1

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premessi che:

gli articoli 1, comma 4, e 3, comma 1 ultimo periodo, del decreto-legge in esame recano norme per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni e per la semplificazione e flessibilità nel *turn over*;

gli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge in esame recano disposizioni in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, ricognizione di enti pubblici, soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione, razionalizzazione delle autorità indipendenti;

considerato che:

in Italia vi sono cinque Forze di polizia: Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo forestale dello Stato;

il Comparto sicurezza e difesa, nonostante alcune specificità legate al mantenimento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali necessari all'espletamento dei servizi di Polizia, a seguito di interventi normativi in materia previdenziale iniziati con le leggi 8 agosto 1995, n. 335 e i successivi provvedimenti di razionalizzazione della spesa previdenziale fino ad arrivare a quello più recente attuato con il decreto legge 101/2011 (riforma Fornero), è stato assoggettato ad un processo di quasi assimilazione o armonizzazione alle regole in vigore per la generalità dei pubblici dipendenti;

tuttavia l'omologazione alla generalità del pubblico impiego non è stata accompagnata da una coerente e conseguente estensione anche dei diritti e delle garanzie di cui godono gli appartenenti agli altri comparti del Pubblico impiego: i dipendenti del Comparto sicurezza e difesa, infatti, soffrono la limitazione o inesistenza di alcuni diritti e istituti giuridici presenti nella generalità dei comparti del personale del pubblico impiego quali il diritto di sciopero, piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro, introduzione delle regole del *part time*, la tutela giurisdizionale ordinaria anziché innanzi alla magistratura amministrativa, diritto a non essere considerato in servizio permanente (24 ore su 24) nonostante il termine dell'ordinario orario giornaliero, piena applicazione della legge 104/92, ecc.

appare necessario l'avvio di un processo di riforma e razionalizzazione delle suddette Forze che preveda la piena armonizzazione e estensione al Comparto sicurezza e difesa dei diritti e garanzie di cui godono gli appartenenti agli altri comparti del Pubblico impiego;

singolare appare anche la situazione italiana che prevede l'esistenza di ben cinque Forze di polizia tanto che recentemente da più parti si sta affermando l'idea dell'accorpamento e della unificazione delle due principali Forze di polizia (Polizia di Stato e Carabinieri);

tale ipotesi appare rispondente all'esigenza di riorganizzazione delle suddette Forze e finalizzata a garantirne l'efficienza, il funzionamento nonché la valorizzazione del personale pur sempre nell'ottica della salvaguardia del fabbisogno di sicurezza e del miglioramento del servizio reso ai cittadini e alla popolazione;

l'esigenze dell'estensione dei diritti e delle garanzie previste per la generalità dei pubblici dipendenti al Comparto sicurezza e l'ipotesi dell'accorpamento delle forze dell'ordine appare improcrastinabile anche in una logica di *spending review* e di semplificazione per dare certezze e per garantire un impiego delle risorse umane e delle risorse strumentali più efficace;

impegna il Governo:

a procedere con opportune iniziative normative alla progressiva armonizzazione ed estensione ai dipendenti del Comparto sicurezza e difesa dei diritti e delle garanzie previsti per la generalità dei dipendenti appartenenti al pubblico impiego valutando anche la possibilità di sviluppare un progetto di fusione ed riorganizzazione delle Forze dell'ordine che preveda modalità e tempi certi di attuazione del progetto anche di intesa con i sindacati e che assicuri, nel rispetto del contenimento della spesa, la piena sicurezza ai cittadini e alla popolazione.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Crmi

G/1582/10/1

ORDINE DEL GIORNO

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

con l'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono state riordinate in un unico corpo normativo le disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione);

il provvedimento suddetto risponde all'esigenza di assicurare la trasparenza intesa – secondo l'impostazione adottata a partire dal D.Lgs. 150/2009 - come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, attraverso la tempestiva pubblicazione delle notizie sui siti istituzionali delle amministrazioni medesime (articolo 1) e altresì, permettere a chiunque abbia diritto di conoscere, fruire gratuitamente ed utilizzare tutti i documenti e le informazioni oggetto di un obbligo di pubblicazione ai sensi del decreto (articolo 3);

molte amministrazioni pubbliche non stanno perseguendo con la dovuta celerità e attenzione alla pubblicazione sui propri siti dei relativi dati di cui al suddetto decreto, non permettendo altresì la dovuta trasparenza in attuazione delle norme contenute al suo interno;

analizzando i siti dei maggiori enti – ponendo particolare attenzione a INPS - ci si può rendere conto di come le norme suddette siano state interpretate e applicate in

maniera opinabile per quanto concerne la possibilità di “favorire forme diffuse di controllo”, non essendo presenti dati dettagliati riferiti alle voci di bilancio ma solamente delle voci aggregate in macro settori che rendono impossibile attuare l’obiettivo della trasparenza attesa;

il diritto alla privacy non viene posto in secondo piano, ne si intende secondario, ma si ritiene che per la tutela dell’interesse pubblico e del bene comune, sia prioritaria la necessità di rendere pubbliche le voci – nel dettaglio – del bilancio stesso;

a seguito nei numerosi scandali che hanno colpito la macchina amministrativa pubblica si ritiene ormai improrogabile mettere in atto tutte le iniziative al fine di garantire un controllo costante e organico da parte di tutti i cittadini e altresì garantire che le risorse pubbliche non diventino mera fonte di sussistenza di organizzazioni malavitose;

impegna il Governo:

a procedere con le opportune iniziative normative al fine di favorire tutti i cittadini alle forme di controllo diffuse verso le amministrazioni pubbliche e garantire altresì l’accessibilità totale da parte degli stessi ai dati che riguardano utilizzo delle risorse pubbliche;

a procedere con opportune iniziative normative al fine di favorire tutti i cittadini nell’accesso ai dati delle pubbliche amministrazioni con particolare riguardo a quelli relativi ai bandi di gara, alle consulenze, alle spese immobiliari di qualsiasi natura, agli appalti e assegnazioni di servizi in maniera diretta, agli investimenti mobiliari e immobiliari, ai compensi – e ogni altra forma di erogazione monetaria- dei dirigenti all’interno degli enti stessi.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Crmi

G/1582/11/1

AS 1582
Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

al capo I del decreto-legge in esame, recante *Misure urgenti in materia di lavoro pubblico*, non sono state previste norme volte alla riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di incrementarne la produttività e migliorare la qualità della vita degli stessi;

al fine di intervenire per la riduzione dell'orario di lavoro, l'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, normativa che recepisce le Direttive comunitarie 93/104/CE e 2000/34/CE, stabilisce che l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, riservando alla contrattazione collettiva la possibilità di determinare una durata più bassa;

l'articolo 4, del medesimo decreto, stabilisce che la durata media dell'orario di lavoro non può superare le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario, per ogni periodo di sette giorni;

a livello europeo, il comune di Goteborg, seconda città della Svezia, ha intrapreso un esperimento coinvolgendo una parte dei dipendenti dell'amministrazione riducendo l'orario di lavoro giornaliero da 8 a 6 ore, ritenendo che tale intervento riduca le assenze per malattia e incrementi la produttività, lasciando inalterato il salario e quindi senza riduzione dell'attuale stipendio complessivo;

impegna il Governo:

a prevedere, in via sperimentale, disposizioni volte a ridurre l'orario di lavoro settimanale, senza ridurre la retribuzione complessiva, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in osservanza degli articoli 3 e 4 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che recepisce le Direttive comunitarie 93/104/CE e 2000/34/CE, e di concerto con le sole pubbliche amministrazioni aderenti a tale progetto.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Gwi

G/1582/12/1

AS 1582
Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

al capo I del decreto-legge in esame non sono state previste norme di modifica in materia di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche, contenute all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito del prossimo disegno di legge ~~delega~~ in materia di pubblica amministrazione, una modifica che, nel rispetto del principio di imparzialità, possa stabilire l'impossibilità di conferire funzioni dirigenziali a soggetti che:

- a) ricoprono cariche di partito o che le abbiano ricoperte nei due anni precedenti, che siano stati candidati in elezioni circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e parlamentari nazionali ed europee o che lo siano stati nei due anni precedenti;
- b) abbiano ricoperto il ruolo di consigliere o ruoli di responsabilità politica in organi di amministrazione e di governo di enti locali, regionali, statali, europei o che li abbiano ricoperti nei due anni precedenti;
- c) che abbiano avuto incarichi di rappresentanza sindacale.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Crui

G/1582/13/1

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica, l'articolo 9, commi 17-21, del decreto legge n. 78/2010 ha disposto il blocco della contrattazione nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012;

il predetto blocco opera nei seguenti termini:

- sospensione (senza possibilità di recupero) delle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, fatta salva la sola erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale;
- rideterminazione delle risorse previste per i rinnovi contrattuali per il personale statale, le quali comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni;
- rideterminazione delle risorse anche da parte delle amministrazioni non statali per il rinnovo contrattuale per l'anno 2011 e a partire dal successivo 2012;

inoltre, il comma 21 del citato articolo 9 del decreto-legge 78/2010 stabilisce la non applicazione – per gli anni 2011, 2012 e 2013 – al personale in regime di diritto pubblico dei meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall'articolo 24 della L. 448/1998 (adeguamento annuale di diritto, dal 1° gennaio 1998, delle voci retributive del personale richiamato in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive), ancorché a titolo di acconto ed escludendo successivi recuperi;

l'articolo 16, comma 1, del D.L. 98/2011 ha infine previsto la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2014, con apposito regolamento, le vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni, prevedendo comunque la possibilità che, all'esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, l'ambito applicativo delle disposizioni in materia sia differenziato, in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori;

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le iniziative volte a consentire un rapido avvio, nell'anno 2015, di una sessione negoziale presso l'ARAN, al fine di procedere al rinnovo per la parte normativa ed economica del contratto del pubblico impiego, con riferimento al personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per il triennio 2014 – 2016;

a valutare altresì l'opportunità di avviare un'analoga sessione negoziale, per rideterminare le risorse per il rinnovo contrattuale del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Crini

G/1582/14/1

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premessi che:

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 reca il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 reca disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

considerato che:

la questione della trasparenza di organismi come gli Ordini professionali è stato ampiamente regolamentato dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 le cui disposizioni chiariscono in maniera inequivocabile le modalità di applicazione dei principi della trasparenza arrivando anche a parlare della componente politica;

la trasparenza è un obbligo al quale devono sottostare gli ordini professionali, i quali sembra che stiano attuando forme dilatorie nell'applicazione di quanto disposto dai citati decreti legislativi;

gli ordini professionali, in particolare quelli sanitari, sembra che siano restii alla piena applicazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

in Italia ci sono circa 2000 consigli dell'Ordine tra nazionali e territoriali, si tratta di enti di diritto pubblico alimentati con quote degli iscritti;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché gli ordini professionali applichino integralmente tutte le disposizioni recate dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi;

a non prevedere di apportare modifiche finalizzate ad esentare gli ordini professionali dagli adempimenti o parte di essi previsti dai decreti legislativi 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

G/1582/15/1

bu

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

sono giunte da parte di numerosi cittadini segnalazioni su una serie di disfunzioni nella fase di prescrizione e distribuzione da parte delle Asl della Regione Campania dell'ossigeno utilizzato per disturbi e patologie croniche, quindi equiparabile ad un farmaco necessario;

appare evidente che le disfunzioni segnalate sulle modalità di prescrizione e distribuzione dell'ossigeno in qualità di farmaco essenziale hanno una ricaduta pesante sui cittadini che hanno diritto e bisogno dell'utilizzo dell'ossigeno per affrontare al meglio le patologie per quali sono costrette a ricorrere momentaneamente o per sempre all'ossigeno;

impegna il Governo

per quanto di propria competenza, al fine di garantire il diritto alla salute e alle cure, a disporre iniziative finalizzate allo snellimento delle procedure di prescrizione di distribuzione dell'ossigeno nelle Asl della regione Campania;

a verificare che le disfunzioni segnalate per le Asl della regione Campania non si verificano anche in nelle altre Regioni;

a monitorare e confrontare il costo dell'ossigeno nelle regioni evitando che sul servizio sanitario nazionale gravino spese per l'acquisto di ossigeno con costi sensibilmente diversi da regione a regione se non da Asl con Asl.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Crmi

G/1582/16/1

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

considerato che:

il superamento del servizio militare di leva ha fatto venire meno tutta una serie di illeciti tipici del rapporto fra autorità dello Stato e cittadino chiamato alle armi e diminuito drasticamente il numero di militari sottoposti ai Tribunali militari;

numerose sentenze della Corte costituzionale hanno negli anni determinato la progressiva erosione della giurisdizione militare in favore di quella ordinaria;

si è assistito negli ultimi anni ad una caduta verticale del lavoro delle procure militari e dei relativi tribunali e l'emergere di una sottoutilizzazione degli apparati della giurisdizione speciale che ha posto seriamente in dubbio l'opportunità e/o l'utilità di una struttura, che è divenuta per di più chiaramente antieconomica;

la legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, commi da 603 a 611, ha modificato la geografia dei Tribunali Militari, riducendoli, e limitando il numero dei componenti del Consiglio della Magistratura Militare;

nonostante la soppressione di alcuni tribunali militari con la riforma del 2007, la permanenza delle tre sedi di tribunale a Verona, Roma e Napoli risulta comunque sproporzionata ed antieconomica rispetto ai limitati carichi di lavoro che caratterizzano oggi la giustizia militare;

la stessa esistenza dei Tribunali Militari debba ritenersi, istituzionalmente storicamente e socialmente superata;

in attesa di una riforma costituzionale dell'articolo 103, terzo comma, che preveda il definitivo superamento dei tribunali militari con l'istituzione presso ogni organo giudiziario ordinario di una sezione specializzata per i reati militari, vi è la pressante necessità, anche in considerazione della grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese e tenuto conto di quanto testè motivato, di razionalizzare le risorse destinate all'amministrazione della giustizia militare;

impegna il Governo:

ad avviare una riduzione, ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, della consistenza degli organici della magistratura militare e del relativo personale, per calibrarli sulle effettive esigenze di servizio, e di conseguenza a considerare la soppressione dei tribunali militari e delle procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli, nonché del tribunale e dell'ufficio militare di sorveglianza di Roma.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Crimi

G/1582/17/1

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premessi che:

a fronte delle specifiche misure disposte dal provvedimento per gli enti di ricerca, in materia di semplificazione e trasparenza appare necessario evidenziare la disparità di trattamento e le difficoltà cui è esposto il personale esterno non strutturato delle università (assegnisti di ricerca, borsisti o dottorandi), rispetto al personale strutturato;

le missioni fuori sede di durata superiore alle 24 ore vengono a questi ultimi rimborsate, a norme di legge, entro 30 giorni, in quanto dipendenti pubblici, mentre i primi, che già scontano una posizione ed una condizione precarie, devono spesso attendere anche diversi mesi per i medesimi rimborsi, in quanto "esterni";

considerato che:

appare necessario assicurare pari trattamento con riguardo all'aspetto discriminante indicato, affinché non si producano procedure di rimborso privilegiate, che, tra l'altro, vanno a scapito proprio di chi è già in condizioni di minor tutela e maggior bisogno;

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative, anche legislative, al fine di estendere il trattamento sancito dall'articolo 3, della legge 417/78, al personale esterno non strutturato delle università.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

GW

G/1582/18/1

A.S 1582.

ART. 1

All'articolo 1,

Premettere il seguente ~~articolo~~:

ART. 01. - 1. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione.

Sen. Bisinella

Sen. Calderoli

01.1

~~AS 1582~~

Emendamento

~~ART. 1~~

Al comma 1, dopo le parole: « l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, » inserire le seguenti: « gli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, »

De Petris



1.1

EMENDAMENTO

ART.1

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenere la natura di ente di diritto pubblico a servizio dell'economia locale, dotato di autonomia funzionale e amministrato dalle rappresentanze delle categorie produttive;

b) ridurre il numero delle camere di commercio e ridefinire le circoscrizioni territoriali di competenza in base all'omogeneità economico-sociale del territorio ed al numero delle imprese, assicurando l'autonomia finanziaria di ciascuna camera;

c) ridurre il numero dei componenti degli Organi camerali;

d) riordinare la disciplina in materia di compensi agli organi camerali e delle loro aziende speciali, prevedendo la determinazione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime;

e) prevedere un piano di razionalizzazione delle aziende speciali, ad esclusione di quelle disciplinate da leggi speciali, mediante accorpamento a livello regionale e senza duplicazione di attività;

f) prevedere un piano di dismissione delle partecipazioni societarie non riconducibili alle funzioni istituzionali delle camere di commercio o comunque gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

g) semplificare le procedure di rinnovo degli organi camerali al fine di ridurre il relativo contenzioso, affidando ad Unioncamere il compito di verificare la veridicità dei dati trasmessi dalle Associazioni di categoria in caso di contestazioni;

h) riordinare i compiti e le funzioni assegnate alle camere di commercio, limitando ed individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia regionale, eliminando duplicazioni di funzioni con altre amministrazioni ed enti pubblici e rafforzando le funzioni di supporto e di assistenza all'avvio e allo svolgimento delle attività

economiche;

i) superare la dimensione provinciale del registro delle imprese, istituendo un unico registro a livello nazionale;

j) ridurre del 50 per cento in tre anni il diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

k) introdurre i costi standard quale modalità di individuazione del fabbisogno del sistema camerale;

l) favorire la mobilità del personale delle camere di commercio;

m) assicurare che una quota del 50 per cento delle risorse di ciascuna camera di commercio sia impiegato in attività di promozione o supporto alle imprese e alle economie locali.

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Amendoli*



1.2


EMENDAMENTO

ART 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché i trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e le istanze comunque presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge."

Domenico Scilipoti



A.3

EMENDAMENO

ART. 1


Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. La durata dei trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotta del 50 per cento. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati."

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 3-bis e 3-ter

BERNINI 

BRUNO 

MANDELLI 



1.4

EMENDAMENO

ART. 1

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore" con le seguenti: "sono revocati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 3-bis e 3-ter.

BERNINI



BRUNO



MANDELLI



1.5

AS 1582

Emendamento

ART. 1

Al comma 2, sostituire le parole: « fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore », con le seguenti: « fino alla loro scadenza ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3

De Petris



1.6

EMENDAMENO

ART. 1

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 3-bis e 3-ter.

BERNINI *Bernini*
BRUNO *Bruno*
MANDELLI *Amendola*



1.7

AS 1582

Emendamento

Art. 1

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «~~fino~~ al 31 ottobre 2014» con le seguenti: «~~fino~~
~~al~~ 31 dicembre 2014.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

GM

1.8

EMENDAMENO

ART. 1

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2015.

Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 3-bis e 3-ter.

BERNINI *Bernini*
BRUNO *Bruno*
MANDELLI *AMandelli*



1.9

AS 1582

"Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"

Emendamento

Art.1

1. Al comma 2, le parole " 31 ottobre 2014 " sono sostituite dalle seguenti parole: " 31 dicembre 2014".

Aldo Di Biagio



A. 10

MOTIVAZIONE

L'emendamento prolunga il termine del trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2014. La misura si rende necessaria al fine di garantire che l'avvicendamento delle figure interessate dal provvedimento possa avvenire secondo tempistiche coerenti con la necessità di mantenere una continuità operativa. Tale approccio si rende particolarmente necessario per quelle amministrazioni, quali ad esempio il MIUR, in cui i significativi mutamenti attualmente in corso richiedono che la continuità sia supportata da professionalità collaudate. La misura eviterebbe, infatti, contraccolpi nella gestione di problematiche complesse che hanno necessità di essere affrontate da coloro che hanno accompagnato i mutamenti legislativi e le proposte di innovazione del sistema istruzione.

A.S. 1582

~~A.C. 2486~~

Art. 1

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Nel comparto Scuola i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono fatti salvi fino alla conclusione dell'anno scolastico 2014-2015."



A.M.

EMENDAMENTO

ART.1

Al comma 3, dopo le parole: "uffici giudiziari" aggiungere le seguenti: "e dei servizi universitari di didattica e ricerca" e dopo le parole: "avvocati dello Stato" aggiungere le seguenti: "e dei professori universitari".

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Amendamenti*

1.12



EMENDAMENTO

ART. 1

(Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni)

Al comma 3, dopo le parole: "uffici giudiziari" aggiunge le seguenti: "e dei servizi universitari di didattica e ricerca".

D'ANNA, FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, DAVICO, LANGELLA, G. MAURO, MILO,
NACCARATO, RUVOLO, SCAVONE

D'Anna,

1.13

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 3, dopo la parola "militari" inserire le seguenti:

"e gli avvocati dello Stato"

BRUNO



1.14


EMENDAMENTO

ART. 1

(Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni)

Al comma 3 dopo la parola: "militare" aggiungere le seguenti: "e per i professori universitari".

D'ANNA, FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, DAVICO, LANGELLA, G. MAURO,
MILO, NACCARATO, RUVOLO, SCAVONE



1.15



AS 1582

Emendamento

Art.1

militari
~~avvocati dello Stato~~ *anche per i*
1. Al comma 3 dopo la parola "avvocati dello Stato" inserire le seguenti parole "e dei dirigenti di I fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"

Aldo Di Biagio

1.16

~~MOTIVAZIONE~~

La proposta emendativa è annovera, all'interno delle salvaguardie previste al comma 3, i dirigenti di prima fascia, mantenendone la possibilità di trattenimento in servizio al fine di garantire che l'avvicendamento delle figure interessate dal provvedimento possa avvenire secondo tempistiche coerenti con la necessità di mantenere una continuità operativa. Tale approccio si rende particolarmente necessario per quelle amministrazioni, quali ad esempio il MIUR, in cui i significativi mutamenti attualmente in corso richiedono che la continuità sia supportata da professionalità collaudate. La misura eviterebbe, infatti, contraccolpi nella gestione di problematiche complesse che hanno necessità di essere affrontate da coloro che hanno accompagnato i mutamenti legislativi e le proposte di innovazione del sistema istruzione.

La proposta emendativa, inoltre, tende anche a colmare una evidente sperequazione che si riscontra tra il 2° e il 3° comma dell'art.1 del Decreto in oggetto. Riesce, infatti, difficile capire perché si debba "salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari" e non anche tutti quelli della pubblica amministrazione altrettanto complessi e delicati.

Sen. Aldo Di Biagio
Senato della Repubblica
ISMA -Istituto Santa Maria in Aquiro
Piazza Capranica, 72
00186 Roma
Tel. 06 6706 3094/4094
Fax 06 6706 6094
aldo.dibiagio@senato.it

AS 1582

Emendamento

ART. 1

Al comma 3, sopprimere le parole: « che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ».

De Petris,
De Petris


1.17

ARTICOLO 1

Al comma 3 aggiungere, in fine il seguente periodo:

"Al primo comma, dell'articolo 5, del Regio Decreto legge 31 maggio 1946, n. 511, è aggiunto, in fine, il seguente periodo. *"La permanenza in servizio è comunque prorogata, previo parere positivo dell'interessato, sino all'avvenuta nomina del successore."*:

Sen. Zizza



1.18

AS 1582

Emendamento

Art 1

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

" 3 bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità del sistema educativo di istruzione e formazione nelle regioni in cui risultano esaurite le graduatorie dei concorsi per dirigenti scolastici e fino alla rinnovazione delle procedure concorsuali disposte dalla giustizia amministrativa non si applicano le disposizioni del comma 1 al personale dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato."

PETRAGLIA, DE PETRIS



A. 19

67

EMENDAMENTO

ART.1

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3.1 .Al fine di salvaguardare la funzionalità e la specificità del sistema d'istruzione, nonché di garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico, i trattenimenti in servizio del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono fatti salvi fino al 31 agosto 2015 o fino alla loro scadenza, se prevista in data anteriore."

Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 1, le parole: "dal comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 3 e 3.1."

BERNINI 

BRUNO 

MANDELLI 

1.20



EMENDAMENTO
ART. 1

Dopo il comma 3, ^{inserire} aggiungere il seguente:

"3.1. Al fine di salvaguardare il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono coinvolte nella promozione e nello sviluppo delle "iniziative finalizzate all'innovazione" di cui all'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i trattenimenti in servizio dei soli dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato su dette scuole, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono fatti salvi fino al 31 agosto 2015 o fino alla loro scadenza, se prevista in data anteriore. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, vi siano richieste di trattenimento in servizio, formalizzate dai soggetti di cui al precedente periodo e non ancora autorizzate, in deroga a quanto previsto dal presente articolo è data facoltà alle amministrazioni competenti di valutarne l'autorizzazione, con durata fino alla data del 31 agosto 2015."

Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'art. 1, le parole "dal comma 3" sono sostituite dalle parole "dai commi 3 e 3.1".

BERNINI *Bernini*BRUNO *Bruno*MANDELLI *Manzoni*

A.21

Relazione

Il testo emendativo in oggetto si propone di regolamentare in maniera specifica l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio, in particolare per ciò che concerne la posizione di alcuni dirigenti scolastici, preposti alla direzione di istituzioni scolastiche coinvolte nella promozione e nello sviluppo di progetti volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento.

In merito si fa presente che, oltre alla disciplina richiamata all'art. 1 del decreto qui oggetto di conversione, l'istituto del proseguimento del rapporto di lavoro oltre il limite d'età, per quanto riguarda il personale della scuola, è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione).

La norma testé richiamata si colloca nel capo del testo unico dedicato alle cessazioni dal rapporto di "servizio" che, è opportuno ricordarlo, hanno effetto, per l'intero personale scolastico, unicamente a far data dal 1 settembre di ogni anno.

Per il comparto scuola, infatti, è prevista una sola finestra pensionistica. Per tale ragione le domande di accesso alla pensione sono, di norma, presentate entro il mese di gennaio di ciascun anno scolastico e richiedono diversi mesi e per la loro valutazione e per la loro assimilazione a sistema, anche in ordine all'elaborazione degli organici.

Lo stesso vale per i trattenimenti in servizio del personale dirigente di cui alla presente proposta. Una immediata applicazione delle norme contenute all'articolo 1 del decreto legge oggetto di conversione creerebbero immediati disagi e manifeste criticità, per diversi ordini di ragioni.

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 3, ^{in fine:} aggiungere il seguente:

"3.1. Al fine di salvaguardare il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono coinvolte nella promozione e nello sviluppo delle "iniziative finalizzate all'innovazione " di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, dei convitti nazionali, di cui all'articolo 203 del DLgs. 16 aprile 1994 n. 297, e in ogni caso degli istituti scolastici, nelle Regioni in cui risultano esaurite le relative graduatorie concorsuali di idonei, sono fatti salvi, sino al 31 agosto 2015 o, comunque, fino alla formulazione di nuove graduatorie concorsuali, i trattenimenti in servizio dei soli dirigenti scolastici che hanno chiesto la proroga."

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Manzoni*



1.22

AS 1582

Emendamento

ART. 1

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. In applicazione dell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997 e al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal primo di settembre, i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.»

De Petris



1.23

AS 1582

ART. 1

Al comma 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: "*fino al 31 dicembre 2015*", con le seguenti:

«per almeno 5 anni dalla nomina»

SEN. ZELLER 
SEN. BERGER
SEN. FRAVEZZI
SEN. LANIECE
SEN. PANIZZA

1.24

AS 1582

ART. 1

Al comma 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: "*fino al 31 dicembre 2015*", con le seguenti:

«fino al 31 dicembre 2017»

SEN. ZELLER 
SEN. BERGER
SEN. FRAVEZZI
SEN. LANIECE
SEN. PANIZZA

1.25

AS 1582

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:

«3-*quater*. Al fine di garantire l'efficienza e l'operatività, nonché la riduzione dell'età media del sistema di difesa e sicurezza nazionale, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai richiami in servizio di cui agli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 fino al 31 dicembre. Dal 1° gennaio 2015 le disposizioni di cui all'articolo 992 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppresse.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Com.

A. 26

EMENDAMENO

ART. 1

Sopprimere il comma 5.


BERNINI



BRUNO



MANDELLI



1.27

A.S 1582

Art.1

Al comma 5, capoverso 11, dopo le parole: di cui all'articolo 1, comma 2 inserire le seguenti:
ed all'articolo 3, fatta eccezione per il personale militare e delle Forze di polizia di Stato,.

Sen. Bisinella
Sen. Calderoli



1.28

S 1582

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari

Emendamento

Articolo 1

*Al comma 5, capoverso 11, dopo le parole: "incluse le autorità indipendenti" inserire le
seguenti: "e le amministrazioni degli organi costituzionali".*

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, LANIACE

Buemi, Fausto, Laniece

1.29

A.S 1582

Art.1

Al comma 5, capoverso 11, sostituire le parole: maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni *con le seguenti:* maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminati dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

1.30

Sen. Bisinella

Sen. Calderoli

EMENDAMENTO

ART.1

Al comma 5, capoverso ¹¹, sostituire il secondo periodo con i seguenti: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale."

BERNINI



BRUNO



MANDELLI



1.31

~~AS 1582~~

Emendamento

~~ART. 4~~

Art. 1

Al comma 5, dopo (= 121177)

Sostituire le parole da "non si applicano al personale di magistratura" fino a "Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma", con le seguenti: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di magistratura, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari, nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascuna unità cessata dal servizio, di cui al precedente periodo, il Ministero o l'amministrazione di appartenenza procede all'assunzione di almeno un nuovo magistrato, dirigente medico del Servizio sanitario nazionale, professore universitario o ricercatore a tempo indeterminato, con esclusione del personale che sia già in servizio presso la stessa struttura o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore universitario".

De Petris

De Petris

1.32

~~AS 1582~~


~~Emendamento~~

~~ART. 1~~

Al comma 5, coprire (2117)

Sostituire le parole da "non si applicano al personale di magistratura" fino a "Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma", con le seguenti: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di magistratura, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari, nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni".

De Petris



1.33

AS 1582

~~Emendamento~~

~~ART. 4~~

Art. 1

Al comma 3, copione (1) 77

Sostituire le parole da "non si applicano al personale di magistratura" fino a "Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma", con le seguenti: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di magistratura, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari, nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascuna unità cessata dal servizio, di cui al precedente periodo, il Ministero o l'amministrazione di appartenenza procede all'assunzione di almeno un nuovo magistrato, dirigente medico del Servizio sanitario nazionale, professore universitario o ricercatore a tempo indeterminato".

De Petris

De Petris

A. 34

AS 1582

Emendamento

Art 1

Al comma 5, capoverso "11", secondo periodo, dopo le parole "personale di magistratura " inserire le seguenti: " nonché del personale del comparto università, dei ricercatori e dei professori universitari" e sopprimere il terzo e il quarto periodi

PETRAGLIA, DE PETRIS

Petraglia

1.35

AS 1582

Emendamento

Art. 1

Al comma 5, capoverso "11", secondo periodo, dopo le parole: «ai responsabili di struttura complessa» aggiungere le seguenti: «previa contestuale assunzione di un nuovo dirigente medico e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale ovvero di un nuovo responsabile di struttura complessa.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Crimi

1.36

EMENDAMENTO

ART. 1

All'art. 1 comma 5, le parole: «con decisione del Senato accademico, » sono sostituite dalle seguenti:

«con decisione dei competenti organi di governo degli atenei e nel rispetto della loro autonomia statutaria, »;

Relazione illustrativa

L'emendamento si basa sul fatto che, nell'ambito dell'autonomia universitaria, decisioni riguardanti l'organizzazione e il funzionamento degli atenei, con riguardo in particolare al personale docente (per quanto concerne assunzioni e in genere aspetti relativi allo stato giuridico) possono essere prese con procedure (concertazioni, consultazioni, pareri tecnici, ecc.) di una varietà di organi e soggetti interni, secondo quanto stabilito nei singoli statuti; questi ultimi sono adottati dagli organi di ateneo e vengono validati mediante provvedimento del ministro competente. Pertanto una "decisione" in tale materia del "solo" senato accademico può, a seconda dei vari statuti, essere insufficiente o addirittura non prevista: ad esempio, perché richiesta sotto forma di parere, oppure in altre forme; mentre può essere altresì richiesto l'intervento di altri organi e principalmente del consiglio di amministrazione, senz'altro competente in questa materia. Di conseguenza, così come formulata, l'attuale disposizione può tradursi in una "modifica" degli statuti come tale lesiva della riserva costituzionale dell'autonomia statutaria degli atenei (Cost., art. 33, ult. comma).

Sen. Mucchetti


1.37

Emendamenti A.S. n. 1582

Art. 1

Al comma 5, capoverso «11. , terzo periodo, sostituire le parole: «sessantottesimo anno di età» con le seguenti: «sessantacinquesimo anno di età».

CAMPANELLA



1.38

S 1582

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari

Emendamento

Articolo 1

Al comma 5, capoverso 11, dopo il terzo periodo inserire il seguente: "Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti destinatari delle gestioni previdenziali obbligatorie di cui all'ultimo periodo del comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di cui al comma 487 dell'articolo 1 della medesima legge n. 147".

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, LARICCIO

Buemi, Longo, Lariccio

1.39

~~1-1~~

ARTICOLI comma 5, capoverso 11
→ sopprimere le parole

"nei limiti delle facoltà assunzionali
previste e legislazione vigente"

Tocci

Walter Tocci

1.40

A.S 1582

Art.1

in pari

Dopo il comma 5, ~~aggiungere~~ i seguenti:

5-bis. All'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la parola: «cancellazione» è sostituita dalla seguente: «sospensione»;
- b) al comma 2, dopo le parole: «nelle ipotesi di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «mantiene l'iscrizione all'albo pur non potendo esercitare la professione di avvocato ed»;
- c) al comma 3, sostituire le parole: «mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati» con le seguenti: "riprendere l'esercizio della professione di avvocato.

5-ter. Ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o all'albo degli ingegneri si applicano le norme di cui alla legge 25 novembre 2003, n. 339, come modificate dal comma precedente del presente decreto-legge.

1.42

Sen. Bisinella
[Signature]
Sen. Calderoli
[Signature]

EMENDAMENTO

ART.1

Dopo il comma 5, ^{una e}aggiungere il seguente:

"5-bis. Il personale riconosciuto vittima del terrorismo, del dovere e della criminalità organizzata, con diritto ad assegno vitalizio ai sensi del comma 562 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che a causa dell'infermità contratta non abbia potuto effettuare o completare il periodo di comando prescritto nel grado, può comunque essere iscritto nell'aliquota di avanzamento per il grado superiore."

BERNINI

Bernini

BRUNO

Bruno

MANDELLI

Mandelli



1.43

AS 1582

Emendamento

ART. 1

Dopo comma 5 inserire il seguente:

« 5 bis. Al personale del comparto della scuola continua ad applicarsi l'articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997. ».

De Petris



1.44

71

EMENDAMENTO

ART. 1

in fine
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

bis
"6. I limiti di età di servizio fissati per gli impiegati civili dello Stato di ruolo e non di ruolo dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092 così come modificati dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, trovano applicazione anche ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il rapporto di lavoro per il personale che ha superato il predetto limite cessa decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione."

BERNINI

Bernini

BRUNO

Bruno

MANDELLI

Mandelli*1.43*

AS 1582
Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 1 reca disposizioni volte a consentire al personale scolastico il riconoscimento dei requisiti giuridici ed economici, a decorrere dal 1 settembre 2012, in ottemperanza alle modifiche intervenute recentemente in materia di trattamenti pensionistici;

al riguardo, si ricorda che il comma 1 dell'articolo 1 del D.P.R. 351/98 vincola la cessazione dal servizio nel comparto Scuola "all'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata". Pertanto in detto comparto, al fine di garantire la continuità didattica, la finestra di uscita è costituita da un solo giorno (il 1 settembre) per ogni anno;

all'avvio dell'anno scolastico 2011/2012 (1 settembre 2011) era vigente il sistema delle cosiddette "quote", risultanti dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 243, così come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 e l'eventuale pensione anticipata in base al requisito di anzianità contributiva;

in virtù della predetta normativa, docenti e personale ATA, avevano presentato nei mesi di ottobre e novembre del 2011, domanda di collocamento a riposo e di dimissioni ai sensi del richiamato DPR 351/98, finalizzata al trattamento di quiescenza ai sensi della Legge 247/2007;

l'articolo 24 del decreto legge 201/2011 ha previsto, tra l'altro un incremento dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato (commi 6, 7 e 9) e l'innalzamento dei requisiti di anzianità contributiva (comma 10, che abolisce il pensionamento anticipato con il sistema delle cosiddette "quote");

il comparto scuola, in virtù della specificità espressa anche nel richiamato D.P.R. 351/98, ha sempre goduto di apposita normativa in ordine al trattamento pensionistico. In particolare, si ricordano: l'articolo 59 comma 9 della legge 449/1997, l'articolo 1 comma 2 lettera a) e comma 5 lettera d) della Legge 247/2007; l'articolo 12 comma 1 lettera c) e comma 2 lettera c) della legge 122/2010 nonché l'articolo 1 comma 21 della Legge 148/2011;

le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 22 e 23 del dl 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 applicano il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del dl. 138/2011) per il pagamento del Trattamento di fine servizio, esclusivamente al personale che abbia maturato l'anzianità contributiva massima ai fini pensionistici, entro il 31 dicembre 2011;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare il comma 23 del dl. 138/2011, al fine di consentire al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012 di ottenere la liquidazione del TFS con la disciplina previgente al dl 138/2011 e cioè l'erogazione dei TFS non prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e nei successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi (ex DL 79/1997 ante modifica da parte dell'art. 1, comma 22, del DL 138/2011);

valutare inoltre l'opportunità di applicare la disciplina vigente prima della legge 147/2013 e cioè l'erogazione del TFS in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro e secondo gli scaglioni di cui all'articolo 12, comma 7, del DL 78/2010 ante legge n. 147/2013.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Am

G/1582/19/1

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 1 comma 5 del decreto legge in esame prevede che le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11 del decreto-legge 112/2008 si applichino ai dirigenti medici di struttura complessa che abbiano maturato i requisiti per l'accesso alla pensione dal 1° gennaio 2012;

i soli dirigenti medici di struttura complessa che potrebbero essere coinvolti sarebbero circa 7000;

senza la possibilità di uno sblocco del turn over, potrebbero aversi serie conseguenze sul mantenimento dei livelli essenziali di assistenza;

impegna il Governo:

a disporre, previo accertamento da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la possibilità di deroga al blocco del turn over del personale del servizio sanitario nazionale, tenuto presente di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge in esame al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Crmi

G/1582/20/1

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premessi che:

l'articolo 1 comma 5, secondo periodo, del decreto legge in esame, stabilisce che per ciascun professore universitario, nei cui confronti si disponga il pensionamento, la relativa università procede prioritariamente all'assunzione di "almeno" un nuovo professore;

nello stesso comma 5 è previsto anche il pensionamento di dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale responsabili di struttura complessa, senza che sia prevista nessuna possibilità di nuova assunzione;

considerato che:

appare del tutto discutibile che quanto previsto, giustamente, per i professori universitari (ovvero una nuova assunzione di "almeno" un professore per ogni pensionamento) non sia analogamente previsto nel caso dei medici dirigenti e del ruolo del Servizio sanitario nazionale e di responsabili di struttura complessa, ruoli chiave per il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza e della qualità delle cure;

impegna il Governo:

a garantire, anche attraverso successivi atti normativi, che a fronte del pensionamento di dirigenti medici e del ruolo del Servizio sanitario nazionale e di responsabili struttura complessa si provveda ad almeno una nuova assunzione allo scopo di garantire i livelli essenziali di assistenza in ottemperanza all'articolo 32 della Costituzione.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Gm

G/1582/2/1

EMENDAMENTO

ART.1

Dopo l'articolo 1, ^{in fine} aggiungere il seguente:

«~~ART. 1.~~ ART. 1-bis

~~ART. 1.~~ - 1. Le lavoratrici della scuola che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per l'attuazione del comma 1 e autorizzata la spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 3.

3. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 0,75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio. >>.

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Mandelli*



1.0.1

Atto Senato n. 1582

Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"

Art. 1-bis

Sopprimere l'articolo.

ICHINO, LANZILLOTTA, MARAN

1-bis.1

A.S. n. 1582

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari)

Emendamento

Art. 1-bis

Al comma 2, sostituire le parole: «entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: « entro il trentuno agosto 2014».

BOCCHINO.

Bocchino

1-bis.2

A.S. n. 1582

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari)

Emendamento

Art. 1-bis

Al comma 2, sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: « entro venti giorni».

BOCCHINO.



1-bis.3

A.S. 1582

~~ORDINE DEL GIORNO~~

Art. 1 - bis

Il Senato,

premessi che:

nel lontano 1998, 799 docenti sono transitati dal Ministero della pubblica istruzione nei ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ai sensi del contratto collettivo nazionale decentrato sottoscritto l'11 marzo 1998 ed in base all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 6 maggio 1998, n. 217, che ha definito i criteri di procedura di mobilità intercompartimentale;

la citata ordinanza, al comma 2 dell'articolo 6, precisava che «Il docente è collocato nei ruoli Inps alla VII qualifica funzionale, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento, all'atto del trasferimento, se più favorevole oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale dello stesso Inps»;

al momento del transito all'Inps ai docenti che avevano usufruito delle procedure di mobilità intercompartimentale fu attribuito un assegno *ad personam*, che garantiva loro il trattamento economico fondamentale fruito presso il comparto scuola, comprendente anche il valore economico dell'anzianità;

nella voce «assegno *ad personam*» era affluita la differenza stipendiale tra lo stipendio tabellare del singolo docente (calcolato in base all'anzianità di servizio maturata nella scuola) e lo stipendio tabellare Inps di un neo-assunto in vigore al 1° settembre 1998;

infatti, poiché nel 1998 lo stipendio tabellare di un neo-assunto all'Inps era pressoché equivalente a quello di un docente appena assunto nella scuola, la differenza che si era venuta a determinare per ciascuno degli ex docenti era dovuta essenzialmente alla loro anzianità di servizio;

successivamente però l'Inps ha provveduto al riassorbimento di tale assegno, attraverso l'applicazione di considerevoli trattenute sugli stipendi del suddetto personale, in ragione di una supposta illegittimità della differenziazione di trattamento economico di cui esso avrebbe goduto. Tale riassorbimento ha, di conseguenza, interessato anche la quota parte imputabile alla retribuzione individuale di anzianità (RIA);

per giustificare il riassorbimento dell'assegno *ad personam*, l'Inps ha sostenuto che l'Istituto della RIA è effettivamente «previsto dalla contrattazione del comparto scuola, ma di fatto non è mai stato evidenziato come importo distinto dallo stipendio tabellare; per tale motivo, all'atto del passaggio, non è stato indicato all'Inps, dai relativi Provveditorati agli studi, l'importo del RIA del personale interessato;

pertanto, l'assegno *ad personam* corrisposto agli interessati era comprensivo anche del valore economico dell'anzianità maturata ed il riassorbimento del suddetto assegno ha inevitabilmente interessato anche la quota parte imputabile all'anzianità di servizio»;

tale interpretazione è stata confermata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, che, con nota prot. n. 0151368 del 24 dicembre 2008, ha espresso parere negativo in ordine alla possibilità di individuare, e quindi riconoscere agli interessati, il valore economico della RIA senza possibilità di riassorbimento;

stante la perdita dell'anzianità maturata nell'ente di partenza, i docenti interessati hanno eccepito in sede legale l'illegittimità del riassorbimento della RIA, non potendosi equiparare detto beneficio ai trattamenti stipendiali privilegiati chiedendo, tra l'altro, l'«estrapolazione» della RIA dal riassorbimento dell'assegno e la non riassorbibilità della stessa;

in seguito a diversi giudizi di merito è stato riconosciuto ai docenti il diritto a mantenere presso l'Inps l'anzianità di servizio già maturata presso il Ministero della pubblica istruzione all'atto del trasferimento in mobilità intercompartimentale e pertanto l'esclusione dal cosiddetto «riassorbimento» della quota di retribuzione corrispondente all'anzianità maturata presso il precedente Ministero. L'Inps è stato perciò condannato al ricalcolo dell'assegno riassorbibile con obbligo di restituire le somme confluite nel riassorbimento stesso;

la Corte di cassazione, in seguito all'impugnazione da parte dell'Inps delle suddette sentenze, ha accolto le tesi dell'Inps stabilendo il riassorbimento del differenziale economico e, di conseguenza, l'insorgere a carico degli ex docenti dell'obbligo di restituire quanto percepito dall'Inps in ottemperanza alle sentenze di primo grado. Le somme riassorbite sono confluite in un Fondo appositamente costituito presso l'Inps;

in questi 14 anni si sono succeduti numerosi ricorsi in via giudiziaria, con sentenze opposte dei giudici di merito, in quanto alcuni hanno riconosciuto il trattamento economico secondo l'anzianità maturata, con l'esclusione del riassorbimento dovuto ai rinnovi contrattuali ed ai passaggi di livello, mentre altri hanno emanato sentenze «contro» il personale docente trasferito all'Inps dando luogo, nello stesso ente, alle situazioni economiche più disparate;

le disparità di trattamento retributivo non sono dunque ancora superate e gli interessati subiscono i danni dell'inevitabile protrarsi delle vicende giudiziarie;

ad oggi, il contenzioso che si è sviluppato non ha ancora risolto quello che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 6 settembre 2011, n. 108/10 ha considerato un inammissibile «peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente»;

di fatto, l'anzianità economica maturata dagli ex docenti è stata azzerata, in quanto coloro che provenivano dalla scuola con anzianità più elevata hanno visto regredire lo stipendio agli importi percepiti nel 1998;

ove si consideri che in altre procedure di mobilità intercompartimentale (si vedano i casi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dell'Istituto postelegrafonici (IPOST) il riassorbimento dell'assegno *ad personam* non ha interessato la RIA, è evidente che si è profilata una disparità di trattamento economico tra lavoratori sia all'interno dell'Inps sia in ambito interaziendale che non può trovare giustificazione e che richiede al Legislatore una parola certa, onde evitare l'impegno oneroso di una soluzione legale;

per porre fine a questa interminabile vicenda, è necessario rendere esplicito, una volta per tutte, ciò che avrebbe già dovuto essere chiaro sulla base di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della citata ordinanza ministeriale n. 217 del 1998;

in una nota del 24 febbraio 2012 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Inps stesso definisce la situazione venutasi a creare «un'ingiusta discriminazione tra il personale ex docente ed il restante personale ugualmente transitato in Inps da altri comparti, la cui dinamica contrattuale ha reso evidente, quale RIA non riassorbibile, il valore per classi e scatti, scorporandolo dall'stipendio tabellare,

Impegna il Governo

ad assumere iniziative per porre rimedio a una situazione ingiusta creatasi nei confronti degli ex insegnanti;

a procedere, al fine di risolvere l'annoso problema, a un'interpretazione autentica della disciplina inerente al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Inps di cui alla citata ordinanza ministeriale n. 217 del 1998.

Granaiola

GRANAIOLA , GATTI , SANTINI , ICHINO , FAVERO , ANGIONI , MARCUCCI,
GUERRIERI PALEOTTI , MATTESINI , DE BIASI , LEPRI , COLLINA, MINEO,
SPILABOTTE , SOLLO , D'ADDA , AMATI , VERDUCCI , PARENTE, PADUA, PIGNEDOLI ,
PUGLISI


G/1582/22/1

Atto-Senato n. 1582

Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"

Art. 1-ter

Sopprimere l'articolo.

MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA


1-ter.1

AS, 1582

Art. 1-ter

1-ter.

Al comma 2, sostituire le parole: «che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti: «che hanno sottoscritto accordi con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di».

(C. Romano)
(C. MARINO)
(Di Biagio)



1-ter. 2

~~Emendamento A.S. 1582
All'art. 1-ter, comma 3, le parole:
"ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore" sono soppresse.~~

Emendamento A.S. 1582

All'art. 1-ter, comma 3, le parole:

"ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore" sono soppresse.

Mucchetti

1-ter.3

AS 1582

Emendamento

~~ART. 1~~

Art. 2

Al comma 1, cpv. ~~comma~~ ¹⁾ 1-ter, ¹³ aggiungere in fine le parole:

“da sottoporre all’approvazione dell’adunanza plenaria del Consiglio superiore della Magistratura”

DE PETRIS

De Petris

2.1

Atto Senato n. 1582

Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"

Art. 2

All'articolo 2, comma 3, sopprimere le parole "dalla vacanza".

LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN

2.2

AS 1582

Emendamento

Art. 2

Sopprimere il comma 4.

CAPPELLETTI, PUGLIA

Capelletti

2.3

EMENDAMENO

ART. 2

Sopprimere il comma 4.

BERNINI



BRUNO



MANDELLI



2.4

AS 1582

Emendamento

Art.2

Sopprimere il comma 4.

DE PETRIS

De Petris

2.5

EMENDAMENTO

ART.2

Al comma 4, sopprimere il secondo e terzo periodo.

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Amorati*



2.6

AS 1582

Emendamento

Art. 2

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

CAPPELETTI, PUGLIA



2.7

92

10

AS 1582

Emendamento

Art. 2

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

CAPPELLETTI, PUGLIA



7.8

93

11

S 1582

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari

Emendamento

Articolo 2

Al comma 4 sopprimere le parole: "Non si applicano le lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 114 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010."

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 114 del codice del processo amministrativo, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:

- a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;
- b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;
- c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, previene il rischio di elusione del futuro giudicato, dichiarando inefficaci gli atti emessi in violazione della pronuncia oggetto di ottemperanza e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;
- d) nomina, ove occorra, un commissario *ad acta*, individuando in via prioritaria il responsabile del procedimento amministrativo oggetto del giudizio ed ammonendolo sulle conseguenze dell'inadempimento di un ordine legittimo dell'autorità giurisdizionale. Nessun dipendente dell'amministrazione della giustizia amministrativa, diverso dall'ufficiale giudiziario, può essere investito di tale funzione, che non comporta corresponsione di indennità, compensi o emolumenti di qualsiasi genere;
- e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.»

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO , LANIECE

Buemi, Longo, Laniece

2.9

AS 1582

Emendamento

ART. 3

Al comma 1 sostituire le parole: « ad una spesa pari al 20 per cento », con le seguenti: « ad una spesa pari al 30 per cento ».

De Petris



3.1

A.S. n. 1582

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari)


Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 13-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sostituire le parole: " La predetta facoltà e' fissata nella misura del cinquanta per cento per l'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016.", con le seguenti: " La predetta facoltà è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2015."

BOCCHINO.



3.2

A.S. n. 1582

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari)

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 13-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sostituire le parole: " La predetta facoltà e' fissata nella misura del cinquanta per cento per l'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016.", con le seguenti: " La predetta facoltà è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2014."

BOCCHINO.

Bocchino

3.3

Art. 3

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1 – bis. All'articolo 1, comma 464 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di contenere la spesa pubblica e per assicurare al contempo il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Guardia di Finanza, per l'accesso al ruolo ispettore nel limite dei posti complessivamente coperti dalle graduatorie tuttora vigenti, si procede mediante lo scorrimento delle stesse, attraverso un provvedimento straordinario, in deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 43 comma 7 del decreto legislativo n. 199 del 1995.»

CAMPANELLA



3.4

AS 1582

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 le parole: "Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca," sono sostituite dalle seguenti: "Per le amministrazioni individuate dall'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni"»

Conseguentemente, al comma 5-ter, dopo le parole: «n. 125,», inserire le seguenti: «come modificato dal comma 1-bis del presente articolo,»

CRIMI

Ciani

3.5

99

AS 1582

Emendamento

Art. 3

Sopprimere il comma 2.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

GM

3.6

100

AS 1582

Emendamento

Articolo 3

1 x 1 i

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, a decorrere dall'anno 2014, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. A decorrere dal 10 gennaio 2015 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.»

2-bis. All'onere derivante dal comma 2, valutato in 100 milioni di euro per il 2014 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante la riduzione del 5% delle dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della Difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

2-ter. Sono ridotte del 3% tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 27 dicembre 2013, n.147.

2-quater. A decorrere dall'anno 2015 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2013 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. ».

2-quinquies. Sono escluse dalle riduzioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater gli stanziamenti finalizzati a garantire i livelli essenziali delle prestazioni nonché i fondi per la cultura, l'Università e la ricerca.».

FUCKSIA, PUGLIA

Fucksia

3.7

~~204~~

101

AS 1582

Emendamento

Art. 3

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1 gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Am

3.8

AS 1582

Emendamento

Art. 3

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, a decorrere dall'anno 2014, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. A decorrere dal 1° gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Gen

3.9

103

A.S. n. 1582

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari)


Emendamento

Art. 3

~~Il comma 2 è~~ ^{Tiene il comma 2} ~~sostituito con il seguente:~~

“ 2. Gli enti di ricerca possono procedere, a decorrere dall'anno 2014, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. A decorrere dal 1 gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.”.

BOCCHINO



3.10

A.S. n. 1582

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari)

Emendamento

Art. 3

Sostituire il comma 2 con il seguente:

“ 2. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, le parole "Per il quadriennio 2011-2014" sono sostituite dalle seguenti "Per il quinquennio 2011-2015" e all'ultimo periodo le parole "del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti parole "del 100 per cento a decorrere dall'anno 2014". A decorrere dal 1 gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.”.

BOCCHINO



3.11

A.S. n. 1582

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari)

Emendamento

Art. 3

Sostituire il comma 2 con il seguente:

“ 2. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, le parole "Per il quadriennio 2011-2014" sono sostituite dalle seguenti "Per il quinquennio 2011-2015" e all'ultimo periodo le parole "del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti parole "del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015". A decorrere dal 1 gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.”.

BOCCHINO:

Bocchino

3.12

AS 1582

Emendamento

Art. 3

Al comma 2, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «di ruolo»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Com'

3.13

107

AS 1582

Emendamento

ART. 3

Al comma 2 sostituire le parole: « ad una spesa pari al 50 per cento », con le seguenti: « ad una spesa pari al 60 per cento » e le parole: « nella misura del 60 per cento », con le seguenti: « nella misura del 70 per cento »

De Petris



3.14

108

A.S. n. 1582

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari)

Emendamento

Art. 3

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "50 per cento" con le seguenti: "75 per cento" e al secondo periodo sostituire le parole: "La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018" con le seguenti: "La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016."

BOCCHINO

Bocchino

3.15

Emendamenti A.S. n. 1582

Art. 3

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole «per cento di quella relativa al personale» sopprimere le seguenti parole: «di ruolo».

CAMPANELLA



3.16

110

AS 1582

Emendamento

Art 3

Al comma 2 , al primo periodo, sostituire le parole "50 per cento " con le seguenti "100 per cento" e al secondo periodo sostituire le parole "60 per cento" con le seguenti: "100 per cento" e le parole "80 per cento" con le seguenti "100 per cento".

PETRAGLIA, DE PETRIS

Petraglia

317

lll

A.S. n. 1582

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari)

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. All'art.22 della legge 30 dicembre 2010, n. 210, al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: "quattro", con la seguente: "sei".

Bocchino

Bocchino

3.18

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3.1. Al fine di salvaguardare la funzionalità dei ministeri, fermo restando il potere discrezionale dell'amministrazione, sono del pari fatti salvi i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, dei dirigenti di I fascia che ricoprono, all'atto di emanazione del presente decreto legge, gli incarichi di cui all'articolo 16, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni."

BERNINI *Bernini*
BRUNO *Bruno*
MANDELLI *Manzoni*



3.19

Motivazione

~~Equiparare i dirigenti di I fascia a capo di strutture articolate, ai professori universitari e ai primari.~~

A.S. 1582


EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3.1. Al fine di prevenire e contrastare le attività delle associazioni criminali di tipo mafioso nell'ambito dell'Expo Milano 2015, il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, con proprio decreto da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, autorizza la riapertura, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia presso l'aeroporto di Milano Malpensa».

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MOLINARI, CAPPELLETTI, MASTRANGELI



3.20

AS 1582

Emendamento

Art. 3

Al comma 3-bis, dopo la parola «graduatorie», aggiungere: «approvate per l'anno 2013 e dei concorsi indetti il medesimo anno.»

CRIMI

Crimi

3.21

115

230

EMENDAMENTO

ART. 3

Al comma 3-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, secondo le previste modalità, anche al corpo della Guardia di Finanza per lo scorrimento dell'ultima graduatoria per il ruolo iniziale, bandita nel 2012 ed approvata nell'anno 2013."

D'AMBROSIO LETTIERI



3.22




ARTICOLO 3

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Le disposizioni del presente comma si applicano altresì al Corpo della Guardia di Finanza per lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2012."

Sen. Falanga



3.23

AS 1582

Emendamento

Art 3

Dopo il comma 3-bis inserire il seguente:

“ 3-bis 1 . Nelle Università è eliminato il meccanismo del punto organico”

PETRAGLIA, DE PETRIS

Petraglia

3.24

118

AS 1582

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:

«3-sexies.1. Per i Corpi di Polizia le assunzioni, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per gli anni 2015 e 2016 sono subordinate alla verifica delle graduatorie valide ed efficaci, alla data di approvazione della seguente legge, di vincitori ed idonei utilmente collocati nelle stesse.»

CRIMI

Crim.

3.25


119
~~232~~

EMENDAMENTO

ART. 3

Al comma 3-novies, dopo le parole: "dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125," aggiungere le seguenti: "al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto del Ministero dell'interno n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007".

RIZZOTTI



3.26



ARTICOLO 3

Dopo il comma 3-undecies aggiungere il seguente:

"3-*duodecies*. Alle indennità spettanti alle forze di polizia civili e militari in missione per le esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo di cui agli articoli 6, comma 3 e 39 comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 365, o per esigenze di servizio, non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni."

Franco Cardiello

3.27



EMENDAMENTO A.S. 1582

Art. 3

Dopo il comma 3-undicies aggiungere il seguente comma:

«3-dodices. Ai fini di ogni concorso pubblico quando è richiesta la Laurea Magistrale in Farmacia o la Laurea in Chimica possono accedere anche i soggetti in possesso della Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche»

SCIBONA, TAVERNA, SIMEONI, FUCSIA



3.28

122

217

EMENDAMENO

ART. 3

Sopprimere il comma 5.

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Mandelli*



3.29

EMENDAMENO

ART. 3

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: "procedono" con le parole: "possono procedere, e le parole: "spesa pari al 60 per cento" con le seguenti: "spesa fino al 40 per cento".

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: "L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato".

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Al Mandelli*



3.30

AS 1582

Emendamento

Articolo 3

Al comma 5, primo capoverso, sostituire le parole: «60 per cento», con le seguenti: «70 per cento».

FUCKSIA, PUGLIA

Fucksia

3.31

AS 1582

Emendamento

ART. 3

Le parole
Al comma 5 sostituire il ~~periodo~~: « Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 », con i seguenti: « È abrogato l'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I contratti a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2016 e comunque fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione conseguenti la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato il seguente periodo: "La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016". Fermo restando il rispetto del Patto di stabilità interno, è abrogato l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ».

De Petris

De Petris

3.32

AS 1582

Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5.1 I Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale con 40 anni di contribuzione, a domanda, possono accedere al pensionamento con le norme e decorrenze previgenti rispetto all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 5 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.


5.2. All'onere derivante dal comma 5.1, valutato in 500 milioni di euro per il 2014 e 1,2 miliardi a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante la riduzione del 20% delle dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della Difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

5.3. Sono ridotte del 5% tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 27 dicembre 2013, n.147.

5.4. A decorrere dall'anno 2015 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2013 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,2 miliardi a decorrere dall'anno 2015. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. ».

5.5. Sono escluse dalle riduzioni di cui ai commi 5.3 e 5.4 gli stanziamenti finalizzati a garantire i livelli essenziali delle prestazioni nonché i fondi per la cultura, l'Università e la ricerca.».

FUCKSIA, PUGLIA



3.33

201

127

AS 1582

Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

/α di

«5.1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 comma 5 del presente decreto-legge in materia di requisiti di accesso al pensionamento dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa e al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, può essere disposta la deroga al blocco del *turn over* del personale del servizio sanitario nazionale. La deroga di cui al presente comma è disposta previo accertamento da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Tale disposizione si applica anche alle Regioni sottoposte ai piani di rientro. Alle assunzioni di dirigenti medici responsabili di struttura complessa si applicano per gli anni dal 2014 al 2018 le percentuali di cui al comma 5 del presente articolo.»

5.2. All'onere derivante dal comma 5.1, valutato in 500 milioni di euro per il 2014 e 1,2 miliardi a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante la riduzione del 20% delle dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della Difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

5.3. Sono ridotte del 5% tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 27 dicembre 2013, n.147.

5.4. A decorrere dall'anno 2015 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2013 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,2 miliardi a decorrere dall'anno 2015. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. ".

5.5. Sono escluse dalle riduzioni di cui ai commi 5.3 e 5.4 gli stanziamenti finalizzati a garantire i livelli essenziali delle prestazioni nonché i fondi per la cultura, l'Università e la ricerca.»

FUCKSIA

Fucksia

3.34

AS 1582

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 comma 5 del presente decreto in materia di requisiti di accesso al pensionamento dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa e al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, può essere disposta la deroga al blocco del *turn over* del personale del servizio sanitario nazionale. La deroga di cui al presente comma è disposta previo accertamento da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Tale disposizione si applica anche alle Regioni sottoposte ai piani di rientro. Alle assunzioni di dirigenti medici responsabili di struttura complessa si applicano per gli anni dal 2014 al 2018 le percentuali di cui al comma 5 del presente articolo.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Am

3.35



Ulteriore emendamento sen. Palermo

Francesco Palermo

per:

COMM01A

03/08/2014 11.49

Cc:

Maria.Aceto, francesca.deluca, francesco.palermo

Nascondi dettagli

Da: "Francesco Palermo" <francesco.palermo@senato.it>

Per: <COMM01A@senato.it>,

Cc: <Maria.Aceto@senato.it> <francesca.deluca@senato.it>,

<francesco.palermo@senato.it>

Spett.le Commissione,

in aggiunta agli emendamenti già presentati tramite l'ufficio legislativo del gruppo, inoltro il seguente emendamento al ddl di conversione del DL 90/2014.

A disposizione per qualsiasi chiarimento e con i più cordiali saluti

Francesco Palermo

A25.3

Articolo 3, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legge n. 101 del 2013, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia, possono essere ulteriormente prorogati fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art.1, comma 92, della legge n. 56 del 2014, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

Sen. Palermo

Motivazione

Nel testo approvato dalla Camera, l'espressione "fino all'insediamento degli organi" vanifica la possibilità effettiva di proroga, visto che i contratti scadono il 31/12/2014, ovvero dopo l'insediamento degli organi della stragrande maggioranza delle province. L'emendamento mira a consentire la proroga dei contratti a tempo determinato delle province fino all'approvazione del decreto legislativo di riordino delle funzioni previsto dalla legge 56/2014.

3.36

130

Atto Senato n. 1582

Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"

Art. 3

Al ~~articolo 3~~, comma 9, sopprimere la lettera b).

ICHINO, LANZILLOTTA, MARAN



3.37

A28.3

~~81582~~

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

Emendamento

All'articolo 3, Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. All'articolo 4, comma 10-ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ad eccezione dei comitati" inserire la seguente: "provinciali";

b) dopo le parole "la legge 7 dicembre 2000, n. 383." inserire le seguenti: "Sono fatti salvi gli effetti del concorso indetto dalla Croce Rossa italiana e già espletato per la copertura dei posti per le Province autonome di Trento e Bolzano.".

PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, TONINI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN,
PALERMO, LANIÈRE

Torre, Taroni, Fini, Berlusconi, Grillo,
Di Biase, Di Pietro, Di Stefano, Di Lorenzo

3.38

AS 1582

Emendamento

Art. 3

Al comma 10, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
"b-bis) al quarto periodo, dopo le parole: "l'autorizzazione di cui al presente comma"
sono inserite le seguenti: "e le relative assunzioni";

PETRAGLIA, DE PETRIS

Petraglia

3.39

EMENDAMENO

ART. 3

do p e comma 10)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"10-ter. Al fine di assicurare il pieno espletamento di tutte le funzioni della Corte dei conti, in presenza degli ampliati compiti e delle ingenti scoperture d'organico, aggravate dall'entrata in vigore dell'articolo 1 del presente decreto-legge, è autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6,5 milioni di euro, a regime, a decorrere dall'anno 2016 per l'assunzione di magistrati contabili. Al relativo onere, come innanzi quantificato, si fa fronte con una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze che presenta la necessaria disponibilità."


BERNINI



BRUNO



MANDELLI



3.40

AS 1582

Emendamento

ART. 3

Dopo R comma 10,
Aggiungere in fine il seguente comma:

«~~10-ter.~~Le risorse finanziarie e le procedure assunzionali di cui al presente articolo sono individuate con le modalità stabilite nei commi precedenti e sono aggiuntive e ulteriori rispetto alle assunzioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. »

De Petris

De Petris

3.41

Atto Senato n. 1582

Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"

Art. 3

Dopo il comma 10-bis, ^{aggiunto} è inserito il seguente comma:

10-ter. Le amministrazioni pubbliche possono assumere entro il limite del 50 per cento delle loro facoltà di assunzione a tempo indeterminato per mezzo del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. La durata del contratto di apprendistato può variare da un minimo di due anni a un massimo di 4 anni in relazione ai profili e alle categorie così come disciplinato con apposito decreto del Ministro per la Semplificazione e la pubblica Amministrazione. A tal fine le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 predispongono il piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola nazionale della PA entro 10 giorni dalla presentazione del piano. La formazione obbligatoria pubblica non superiore ad 80 ore viene espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la Semplificazione e la pubblica Amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. Le amministrazioni pubbliche possono optare all'atto dell'assunzione per il periodo di apprendistato per l'inquadramento in una categoria inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento previsto. Le assunzioni con contratto di apprendistato sono comunque subordinate all'espletamento delle procedure di cui all'art. 35 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165. L'amministrazione che abbia proceduto all'instaurazione di un contratto nella forma dell'apprendistato entro un mese dal termine finale del periodo di apprendistato delibera, sulla base degli esiti della formazione del giovane interessato e della valutazione di congruenza delle sue attitudini rispetto alle esigenze funzionali dell'ufficio, la prosecuzione del rapporto in forma di contratto di lavoro ordinario, oppure la cessazione del rapporto allo scadere del termine medesimo. Quando sia stata deliberata la cessazione, l'amministrazione ne dà comunicazione in forma scritta all'interessato entro 15 giorni dal termine finale del periodo di apprendistato.

ICHINO, LANZILLOTTA, MARAN

[Handwritten signatures]

3.42

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:

«10-ter. Le amministrazioni pubbliche possono assumere entro il limite del 50 per cento delle loro facoltà assunzionali a tempo indeterminato attraverso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167. La durata del contratto di apprendistato può variare da un minimo di due anni ad un massimo di 4 anni in relazione ai profili e alle categorie così come disciplinato con apposito decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione. A tal fine le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, predispongono il piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola nazionale della PA entro 10 giorni dalla presentazione del piano. La formazione obbligatoria pubblica non superiore ad 80 ore viene espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. Le amministrazioni pubbliche possono optare all'atto dell'assunzione per il periodo di apprendistato per l'inquadramento ad una categoria inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento previsto. Le assunzioni con contratto di apprendistato sono comunque subordinate all'espletamento delle procedure di cui all'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.».

Sacconi
(Sen. Sacconi, Quagliariello, Augello, Torrisi)

3.43

137

S 1582

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 10-*bis*, aggiungere il seguente:

"10-*ter*. Le amministrazioni pubbliche, attraverso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, possono assumere entro il limite del 40 per cento delle loro facoltà assunzionali a tempo indeterminato. A tal fine le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, predispongono il piano di formazione individuale. La durata massima del contratto di apprendistato non può essere superiore a trentasei mesi. Il predetto limite è elevato a quarantotto mesi per le donne. La formazione obbligatoria pubblica non superiore ad 70 ore viene espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. Le amministrazioni pubbliche possono optare all'atto dell'assunzione per il periodo di apprendistato per l'inquadramento ad una categoria inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 30 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento previsto. Le assunzioni con contratto di apprendistato sono comunque subordinate all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.

BERGER, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI

Berger, Zeller, Panizza, Fravezzi

3.44

AS 1582

Ordine del giorno

Il Senato,

premesso che:

apprezzando la decisione di immettere nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco 1.030 nuovi effettivi, dettata dalla necessità di garantirne «gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia;

stigmatizzando, tuttavia, la scelta di finanziare parte delle nuove assunzioni con le risorse destinate al personale volontario dei vigili del fuoco, già oggetto di altre misure vessatorie, come quelle varate nell'autunno del 2011, che imputano agli aspiranti vigili del fuoco volontari gli oneri connessi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio connessi alla loro selezione; rilevando, altresì, come i deficit di organico esistenti all'interno del Corpo potrebbero essere colmati proprio attingendo al bacino di capacità rappresentato dai vigili volontari; sottolineando come in almeno una circostanza, in Parlamento, il Governo abbia manifestato in passato la propria disponibilità a rivedere la situazione, correggendo la normativa di merito alla prima occasione utile, senza tuttavia aver finora tradotto in gesti concreti l'atteggiamento annunciato,

impegna il Governo

a trasferire, sfruttando all'uopo la prima occasione utile, dagli aspiranti vigili del fuoco volontari all'Amministrazione degli interni il pagamento degli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e quelli relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Sen. Bisinella

G/1582/23/1

Ordine del Giorno

Il Senato,

in sede di esame della proposta di legge di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;
il provvedimento in esame, all'articolo 3, prevede misure per le assunzioni di personale nel Corpo di polizia penitenziaria;

considerato che:

l'esecuzione delle pene detentive e delle altre misure privative della libertà personale attiene strettamente alla "sicurezza", in quanto la rieducazione, nonché il reinserimento, del condannato non può che incidere, in concreto, sulla riduzione della recidiva;

la situazione di invivibilità che caratterizza gli istituti di pena del nostro Paese può migliorare con l'incremento di tutte le professionalità necessarie al percorso di rieducazione e reinserimento dei detenuti;

è del tutto evidente, infatti, che non sia possibile attuare quanto previsto dall'articolo 27 della Costituzione, trascurando l'assunzione delle figure che proprio di ciò si occupano;

nonostante sia assolutamente necessario, all'uopo, l'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli operatori in carcere (educatori, psicologi, nonché di tutte le figure che operano in tale ambito), soprattutto in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria, fino ad oggi si è assistito solo alla drastica riduzione della presenza di tali figure;

la (ulteriore) riduzione delle dotazioni organiche, stabilita dalla legge n. 135 del 2012, in rapporto alle stringenti esigenze del settore penitenziario, non può di certo consentire all'amministrazione penitenziaria di adempiere con pienezza il proprio mandato istituzionale, con ciò rendendo estremamente difficile l'effettivo recupero e reinserimento dei detenuti, presupposti per la diminuzione della recidiva, e dunque per garantire la sicurezza dei cittadini

impegna il Governo a:

- ricomprendere l'intero personale penitenziario tra le ipotesi di deroga alla disciplina sulla riduzione delle piante organiche, ipotizzando in particolare un'estensione all'amministrazione penitenziaria delle deroghe già previste per il cd. 'comparto sicurezza';

- implementare l'organico degli operatori penitenziari, quali gli educatori, gli psicologi, nonché gli assistenti sociali, affinché sia data concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 27 della Costituzione.

De Petris



G/1582/26/1

La 1^a Commissione permanente del Senato della Repubblica, in sede di esame dell'A.S. n. 1582 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari).

premesso che:

all'art.3, comma 2, si prevede la possibilità, per gli Enti di ricerca, di procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dopo un lungo periodo di blocco del turn over e/o di forte contenimento;

il combinato disposto dei tagli ai finanziamenti ordinari degli enti pubblici di ricerca (EPR) e il blocco del turn over ha generato il ricorso sistematico da parte dei suddetti enti a tipologie contrattuali di lavoro precario con bassissime tutele rispetto al contratto di lavoro di ricercatore a tempo determinato previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del comparto della Ricerca;

una delle più utilizzate tipologie di contratto di lavoro precario è sicuramente riconducibile all' assegno di ricerca introdotto dall'art.22, comma 3, della L.240 del 30 dicembre 2010 e che lo stesso comma impone che la durata complessiva dei rapporti instaurati in tale ambito, compresi gli eventuali rinnovi, non possa essere superiore a quattro anni con la sola esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca;

l'entità del fenomeno è di rilevante proporzioni essendo il numero totale degli assegni di ricerca conferiti dall'Università circa 14.000 a cui si aggiungono quelli conferiti dagli EPR nell'ordine di alcune migliaia;

considerato che:

a partire dal mese di gennaio del 2015 cominceranno ad arrivare alla naturale scadenza gli assegni di ricerca conferiti ai sensi del predetto comma senza nessuna possibilità di rinnovo mettendo gli EPR in una situazione di gravissima difficoltà relativamente alla continuità dei progetti di ricerca in cui gli assegnisti sono coinvolti;

le ristrettezze economiche e le generali difficoltà del comparto della ricerca fanno sì che le possibilità che gli assegnisti di ricerca hanno di trovare un'opportunità lavorativa con un contratto di lavoro di ricercatore a tempo determinato o indeterminato siano esigue e che, quindi, già si potrebbe ipotizzare un massiccio esodo verso migliori possibilità occupazionali anche e soprattutto al di fuori dei confini nazionali, contribuendo così al deplorabile fenomeno della cd. "Fuga di cervelli" o, ancor peggio, all' abbandono del settore della ricerca pubblica;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:

a intervenire con sollecitudine, anche con provvedimenti di carattere normativo, al fine di ampliare l'arco temporale massimo di durata degli assegni di ricerca di cui all'art.22, comma 3, della L.240 del 30 dicembre 2010 da quattro ad almeno sei anni, vista la mancanza di un piano di assunzioni e considerata l'attuale emergenza;

ad incentivare, anche con provvedimenti di carattere normativo, l'uso della tipologia contrattuale del ricercatore a tempo determinato, maggiormente favorevole al lavoratore rispetto ad altre, quali ad esempio le borse di studio o gli assegni di ricerca;

a prevedere un piano triennale di rilancio dell'occupazione negli EPR che comporti il graduale sblocco del turn over e contemporaneamente l'assunzione straordinaria di ricercatori precari che lavorano da anni negli EPR con le più svariate forme contrattuali.

BOCCHINO

Bocchino

G/1582/25/1

A.S. 1582

Ordine del giorno

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 1582 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari);

premesso che:

il 13 febbraio 2012 è stato firmato in prefettura a Milano un protocollo di legalità per Expo 2015, con l'impegno di sindacati e associazioni di categoria a tenere le imprese dei clan fuori dalla realizzazione dei lavori; uno strumento indispensabile per bloccare sul nascere le infiltrazioni mafiose sui ricchi appalti. Un rischio alto da tempo denunciato dalla Direzione nazionale antimafia alle Forze dell'ordine e alla magistratura milanese. Infatti la Direzione nazionale antimafia in una recente relazione precisa come: «La Lombardia per la sua densità demografica, la sua importanza economico-finanziaria, le sue potenzialità di sviluppo, la sua prossimità al confine elvetico si connota come regione di vitale importanza nel panorama nazionale, polo d'attrazione per gli illeciti interessi della criminalità di ogni tipo»;

un'azione di controllo e di prevenzione di fenomeni criminali deve essere intensificata in luoghi di mobilità come gli aeroporti; lo scalo intercontinentale di Malpensa (Varese) è tra quelli maggiormente interessati dal traffico internazionale di stupefacenti, circostanza che ha reso necessaria la presenza in aeroporto di tutte le Forze di polizia;

considerato che:

il 1° giugno 2000 era stato istituito il nucleo informativo di Malpensa, incardinato nel centro operativo della Direzione investigativa antimafia (DIA) di Milano, allo scopo di raccogliere notizie utili per l'attività di prevenzione ed analisi dei fenomeni criminali correlati alla malavita organizzata, nonché di garantire una funzione di appoggio ed assistenza per le iniziative di maggior complessità e/o indagini di polizia giudiziaria;

il nucleo di Malpensa, formato da due unità, in questi anni ha svolto un'attività continua, dando un contributo significativo alle indagini condotte dalla DIA;

dall'agosto 2011 il presidio era stato reso autonomo e in questi ultimi anni di fatto aveva anche la competenza sugli altri due aeroporti lombardi, Linate ed Orio al Serio;

la Divisione gabinetto della DIA, con nota del 16 giugno 2008, aveva già ribadito la necessità di avvalersi dei due nuclei informativi, istituiti presso gli aeroporti di Fiumicino e Malpensa, per lo svolgimento di accertamenti di carattere istituzionale e/o connessi ad attività di indagine, evitando di acquisire tali informazioni direttamente dalle compagnie aeree, dalle società aeroportuali o ricorrendo alle varie Forze dell'ordine operanti presso gli aeroporti;

considerato altresì che:

i locali in uso al nucleo di Malpensa sono stati forniti in concessione dalla SEA SpA, a fronte di un corrispettivo meramente retributivo delle utenze e dei servizi forniti, con fornitura gratuita delle aree necessarie per l'effettuazione dei servizi d'istituto da parte della concessionaria, ammontava a circa 3.500 euro annui;

preso atto che:

il nucleo informativo della Direzione investigativa antimafia presso lo scalo aeroportuale di Malpensa è stato chiuso dal Ministero dell'interno con dubbie motivazioni di carattere economico e logistico e di ottimizzazione delle risorse umane;

la soppressione del presidio ha destato forte preoccupazione tra le organizzazioni sindacali di polizia, non solo per motivi di sicurezza, ma anche perché comporta la dispersione di un importante patrimonio informativo e conoscitivo;

valutato che:

a seguito di un'inchiesta avviata dalla Procura di Milano sugli appalti che sarebbero stati truccati in Lombardia, l'8 maggio sono scattati gli ordini d'arresto per molti degli organizzatori di Expo', ed è stata disposta la custodia cautelare per il direttore Angelo Paris. Le accuse sono molteplici: si va dalla turbativa d'asta alla frode in gara d'appalto. Tutti reati compiuti al fine di favorire le aziende "amiche" per quanto concerne l'aggiudicarsi delle grandi opere; il che ha dimostrato come le infiltrazioni criminali nei cantieri di Expo' non sono più una minaccia da tenere lontano, ma una realtà da combattere con controlli serrati;

valutato infine che:

(./)

- il Consiglio regionale della Lombardia, in data 28 maggio 2013, ha approvato all'unanimità una mozione nella quale invita la Giunta regionale ed il suo Presidente a farsi parte attiva presso il competente Ministero dell'Interno al fine di giungere alla revoca della disposizione relativa alla chiusura del presidio DIA di Malpensa, manifestando, altresì, la volontà di partecipare alla copertura delle spese fisse del presidio;
- il 23 luglio 2013 il Governo ha accolto l'ordine del giorno G1.103 a prima firma Bignami presentato all'A.S. 825 e connessi, (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere) con il quale si impegna a verificare la possibilità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di revocare con urgenza la disposizione relativa alla chiusura del presidio DIA presso l'aeroporto di Malpensa e a valutare l'opportunità di rafforzare l'ufficio incrementando le risorse per personale, mezzi e formazione, al fine di garantire un'azione più efficace e capillare di contrasto alla criminalità per la sicurezza della collettività, anche in vista di Expo 2015;
- in data 18 dicembre 2013 il Senato ha approvato l'emendamento 1.61, già approvato in Commissione, presentato all'A.S. 1149 (Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio); tale emendamento prevedeva l'istituzione di una sezione operativa della DIA presso l'aeroporto di Malpensa; il decreto non è però stato convertito in legge, quindi è decaduto;

impegna il Governo a revocare con urgenza la disposizione relativa alla chiusura del presidio DIA presso l'aeroporto di Malpensa e a rafforzare l'ufficio incrementando le risorse per personale, mezzi e formazione, al fine di garantire un'azione più efficace e capillare di contrasto alla criminalità per la sicurezza della collettività, in vista di Expo 2015.

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MOLINARI, CAPPELLETTI, MASTRANGELI

Roma, 1 agosto 2014

Bjor Lena 145

G/1582/26/1

Atto Senato 1582

Ordine del Giorno

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

l'articolo 3 contiene nuove disposizioni in materia di *turn over* nelle pubbliche amministrazioni attraverso una rimodulazione delle limitazioni al *turn over* per determinate amministrazioni dello Stato (ed altri enti) per il quinquennio 2014-2018; in particolare, con riferimento a specifiche categorie di personale, viene aumentata di 1.030 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco e, conseguentemente, autorizzata l'assunzione di 1.030 nuove unità;

il medesimo articolo prevede, altresì, l'autorizzazione allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi delle Forze di polizia indetti per il 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante Codice dell'ordinamento militare, per l'immissione in ruolo, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi a EXPO Milano 2015;

nulla è stato disposto con riferimento al Corpo della Guardia di Finanza per favorire lo scorrimento delle graduatorie del concorso indetto nell'anno 2012;

l'immediata assunzione dei tanti giovani in attesa di essere immessi nel ruolo di allievi finanziari, peraltro senza la necessità di ulteriori costose procedure, sarebbe un esempio di buon senso, oltre che di forte presenza dello Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che le disposizioni di cui all'articolo 3, in materia di autorizzazione allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per specifiche categorie di personale, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi a EXPO Milano 2015, vengano estese anche al Corpo della Guardia di Finanza per lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti nell'anno

Sen. Falanga

146

9/1582/54/M



Ordine del Giorno

Il Senato, in sede di discussione dell'AS 1582

premessi che:

l'articolo 3 del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di semplificazione e flessibilità nel turn over;

nel corso dell'esame del provvedimento sono state presentate proposte emendative in materia di soggetti esposti all'amianto;


nel nostro Paese, dato l'alto numero di addetti a contatto con tale fibra cancerogena, sarebbe opportuna l'adozione di provvedimenti che siano in grado di attenuare la loro condizione di difficoltà;

in ambito previdenziale, per i lavoratori esposti all'amianto, rimane problematica la mancanza di una esenzione dalle penalizzazioni previste dal comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 201/2011 in caso di accesso alla pensione anticipata prima dei 62 anni;
in particolare sarebbe opportuno prevedere un'esenzione per coloro che hanno maturato un'anzianità contributiva di 43 anni per gli uomini e 42 anni per le donne;

Impegna il Governo a:

a valutare l'opportunità di prevedere in favore di questi lavoratori la possibilità di derogare a quanto disposto al comma 10 dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento ai soggetti di cui al comma 8, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, per cui garantire l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

De Petris



G/1582/27/1

27 147

AS 1582

ODG

Art. 3

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 1582, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari:

Premesso che,

L'articolo 3 del provvedimento in esame contiene nuove disposizioni in materia di limitazioni al *turn over* nelle pubbliche amministrazioni. In particolare, per il quinquennio 2014-2018 si rimodulano le limitazioni al *turn over* per determinate amministrazioni dello Stato e per gli enti di ricerca, mentre per gli enti territoriali si prevede un graduale aumento delle percentuali di *turn over*, con conseguente incremento delle facoltà di assunzione per il quinquennio 2014-2018. I limiti assunzionali previsti non si applicano al personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

su tale corpo normativo, la Camera dei deputati ha inserito diverse previsioni, relative ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché alcune specifiche disposizioni per le assunzioni da parte del ministero della difesa;

in particolare, viene previsto che al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, le Forze di polizia sono autorizzate, in via straordinaria e in deroga alla normativa vigente, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale relative ai predetti concorsi.

per la Polizia di Stato, le predette assunzioni sono disposte con decorrenza dal 1° settembre 2014, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato;

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo

ad estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3-ter anche al Corpo della Guardia di Finanza per lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2012.

CUOMO

Cuomo

148

G/1582/28/1

A.S. 1582

ODG

Art. 3

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1582, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari:

impegna il Governo

ad adottare apposite misure affinché il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato operante nei settori provinciali per il lavoro e la formazione professionale in possesso di idoneità concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato, dei requisiti di cui all'art.4 comma 6 primo periodo della Legge 30 ottobre 2013, n.125 e il personale non dirigenziale dei sopra citati servizi che abbia sostenuto procedure selettive pubbliche per titoli ed esami indette ai sensi dell'art.1 comma 560 della legge 296/2006 e assunto, a seguito delle stesse, con contratto a tempo determinato, che abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque alla data del presente decreto, possono essere stabilizzati a domanda dalla Regione territorialmente competente ed assegnati, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti per le assunzioni e nel rispetto dei vincoli di spesa, alle amministrazioni pubbliche a cui verranno attribuite le funzioni in oggetto a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1 comma 97 della Legge n. 56 del 2014.

PEZZOPANE



G/1582/23/1

AS 1582

ODG

Art. 3

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 1582, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari:

Premesso che,

L'articolo 3, comma 3-bis, per far fronte ai servizi di prevenzione e di controllo del territorio
connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, prevede la possibilità per le Forze di polizia, per
l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per
l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in
ferma prefissata quadriennale relative ai predetti concorsi.

il successivo comma 3-ter, stabilisce che la Polizia di Stato possa procedere alle predette
assunzioni con decorrenza dal 1° settembre 2014;

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo

ad estendere l'applicazione delle disposizioni di cui in premessa anche al Corpo della Guardia di
Finanza per lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2012 e per l'anno
2013.

PEZZOPANE, ALBANO, FAVERO

Pezzopane

G/1582/30/1

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame rimodulano le limitazioni al turn over per determinate amministrazioni dello Stato (ed altri enti) per il quinquennio 2014-2018;

in particolare, per quanto riguarda il criterio basato sui risparmi di spesa legati alle cessazioni dell'anno precedente, vengono confermati i limiti attuali (20% nel 2014, 40% nel 2015, 60% nel 2016, 80% nel 2017, 100% nel 2018).

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stanziare risorse derivanti dai maggiori risparmi dei capitoli di spesa relativi all'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, al fine di favorire la stabilizzazione degli idonei inseriti nelle graduatorie dei concorsi banditi dalla Pubblica Amministrazione.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Gumi

G/1582/31/1

AS 1582

Emendamento

ART. 3

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«3-bis (Pensionamento anticipato per soggetti esposti all'amianto)

1. In deroga a quanto disposto al comma 10 dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento ai soggetti di cui al comma 8, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 43 anni per gli uomini e 42 anni per le donne.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso, se per loro più favorevole, optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

3. Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

<<9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale>>>».

De Petris



152

18

3.0.1

AS 1582

Emendamento

Art. 3

Dopo l'articolo 3, ^{in fine} aggiungere il seguente:

«ART. 3-bis.

1. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le amministrazioni dello Stato civili e militari, anche ad ordinamento speciale od autonomo, le agenzie, i corpi di Polizia, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:

a) dell'avvenuta immissione, in servizio di tutti i vincitori e degli idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

GW

3.0.2

153

AS 1582

Emendamento

ART. 3

^{in art. 16}
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Articolo 3-bis. (assunzioni in deroga alla disciplina del turn over)

1. Al fine di assicurare il pieno espletamento di tutte le funzioni della Corte dei conti, in presenza degli ampliati compiti e delle ingenti scoperture d'organico, aggravate dall'entrata in vigore dell'art. 1 del presente d.l., è autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6,5 milioni di euro, a regime, a decorrere dall'anno 2016 per l'assunzione di magistrati contabili. Al relativo onere, come innanzi quantificato, si fa fronte con una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che presenta la necessaria disponibilità».

De Petris

De Petris

3.0.3

EMENDAMENTO

DDL 1582

inserita

Dopo l'articolo 3, ~~aggiungere~~ il seguente:

<<Art: 3-bis.

(Modifiche alla legge 1 aprile 1981, n. 121)

1. Alla legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, dell'articolo 16, dopo le parole "e il Corpo forestale dello Stato" sono aggiunte infine le seguenti: " nonché i Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano."

Sen. Lanièce, Sen. Zeller, Sen. Palermo, Sen. Fravezzi

3.0.4

AS 1582

Emendamento

Articolo 3

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«3.bis.

1. Ai fini di un contenimento della finanza pubblica, le Regioni e gli Enti locali sono tenuti per un periodo non inferiore a 5 anni a mantenere valide ed efficaci le graduatorie definitive dei concorsi per l'assunzione di personale. La norma si applica anche ai concorsi le cui graduatorie definitive siano state pubblicate nel corso dell'anno 2014. Si assegna al concorrente risultato idoneo e collocato in graduatoria un punteggio di merito da considerare valido per i successivi concorsi banditi per lo stesso profilo professionale.»

FUCKSIA, PUGLIA

Fucksia

3.0.5

202 156

AS 1582

Emendamento

Articolo 3

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«3.bis.

1. Ai fini di un contenimento della finanza pubblica, le Regioni e gli Enti locali sono tenuti per un periodo non inferiore a 5 anni a mantenere valide ed efficaci le graduatorie definitive dei concorsi per l'assunzione di personale. La norma si applica anche ai concorsi le cui graduatorie definitive siano state pubblicate nel corso dell'anno 2014. Nei concorsi il cui requisito minimo è la laurea specialistica, si assegna al concorrente risultato idoneo e collocato in graduatoria un punteggio di merito, da considerare valido per i successivi concorsi banditi per lo stesso profilo professionale, secondo il seguente schema:

- primo in graduatoria, cinque punti
- secondo in graduatoria quattro punti
- terzo, il graduatoria due punti
- dal quarto posto al centesimo, 1,25

2. I punteggi come sopra indicati, sono cumulati in caso di espletamento di più concorsi in cui il concorrente è risultato idoneo.

3. Il meccanismo di cui ai commi precedenti, si applica anche nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale in tutti gli enti pubblici.»

FUCKSIA, PUGLIA



3.0.6

EMENDAMENTO

DDL 1582

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

<<Art: 3-bis.

(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo il comma 3, dell'articolo 19, è aggiunto in fine il seguente:

<<3-bis. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni e le Province autonome interessate riconoscono la specificità del ruolo dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.>>

Sen. Lanièce, Sen. Zeller, Sen. Palermo, Sen. Fravezzi

3.0.7